



## **PROFESSIONE, GIUSTIZIA E CRISI**

*La legge di stabilità per il 2012*

*24 novembre 2011*

**Dossier di documentazione e analisi a cura  
dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense**

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense  
n. 7/2011*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*La presente pubblicazione è stata realizzata da*

*Giuseppe Colavitti (coordinatore), Gianluca Bertolotti,  
Marina Chiarelli, Riccardo M. Cremonini, Silvia Izzo,  
Katia La Regina, Alessio Pellegrino, Angelo Schillaci*

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense  
n. 7/2011*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense*

n. 7/2011



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## INDICE

<i>Premessa</i>	p.	4
<b>Parte I</b>		
<b>Professione forense</b>		
<i>Riforma legge professionale: quadro riepilogativo degli emendamenti presentati al DDL AC 3900, 21.10.2011</i>	p.	5
<b>Parte II</b>		
<b>Ulteriori misure per lo sviluppo ed il rilancio dell'economia</b>		
<i>Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)"</i>	p.	9
1. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti: la delegificazione e le tariffe	p.	10
1.1. Osservazioni in materia di delegificazione e di tariffe	p.	11
1.2. Osservazioni in materia di società tra professionisti	p.	14
2. Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini (norme in materia di società)	p.	16
2.1 Trasferimento di partecipazioni	p.	17
2.2 Contabilità semplificata	p.	17
2.3 Controlli	p.	17
2.4 Composizione del collegio sindacale	p.	17
2.5 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231	p.	18
3. Il pacchetto giustizia	p.	19
3.1 Premessa	p.	19
3.2 Analisi puntuale delle disposizioni. Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile	p.	20
3.3 Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti	p.	23



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

d'appello		
3.4	Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello	p. 24
3.5	Modifiche in materia di spese di giustizia	p. 26
4.	Responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie	p. 28

## **Parte III**

### **Appendice documentale**

Lettera aperta agli Avvocati, Partito Democratico, ottobre 2011	p.	32
Lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al Presidente del Consiglio dei Ministri (5 agosto 2011)	p.	33
Lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo (26 ottobre 2011)	p.	35
Dichiarazione del Vertice Euro, Euro Summit Consiglio Europeo (26 ottobre 2011)	p.	45
Lettera Commissario europeo per gli Affari economici e monetari al Ministro dell'Economia e delle Finanze (4 novembre 2011)	p.	53
Tabella riepilogativa delle novità in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario	p.	59
Testo coordinato delle disposizioni modificate (codice civile, codice di procedura civile, disposizioni attuative al codice di procedura civile, l. n. 53/1994; D.l. n. 185/2008; Testo unico in materia di spese di giustizia; d.lgs. n. 231/2001)	p.	63



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## PREMESSA

In pochi mesi si sono succeduti numerosi provvedimenti normativi che, sulla base dell'emergenza rappresentata dalla crisi economica, formidabile strumento di legittimazione delle scelte politiche, hanno coinvolto direttamente l'avvocatura, sia per ciò che concerne le regole che disciplinano (o disciplineranno) la professione forense, sia per ciò che riguarda l'accesso alla giustizia e l'attività giudiziale dell'avvocato.

Dopo il dossier n. 3 del 26 luglio 2011, dedicato ad illustrare la cd. manovra di luglio ("La Manovra economica 2011. Elementi di interesse per la professione forense") e dopo il dossier n. 4 del 6 ottobre 2011, dedicato alla manovra di agosto ("Manovra bis 2011: cosa cambia per l'avvocato"), l'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense licenzia oggi il presente Dossier che si articola in tre parti:

- 1) la prima parte (*Professione Forense*) raccoglie un quadro riepilogativo degli emendamenti presentati in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati al ddl AC 3900, recante una "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- 2) la seconda parte (*Ulteriori misure per lo sviluppo ed il rilancio dell'economia*) è dedicata all'analisi delle novità introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), la c.d. legge di stabilità per il 2012. Com'è noto la legge di stabilità ha integrato nel suo contenuto un "maxiemendamento" governativo presentato alle Camere solo nella serata di mercoledì 9 novembre, ma approvato in via definitiva già il giorno sabato 12 novembre 2011. Sono dunque prese in considerazione le norme di maggiore rilievo per la professione forense, destinate ad entrare in vigore dal 1 gennaio 2012 e, specificamente, quelle in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti, di tariffe, di semplificazione in materia di società, di interpretazione sulla natura della responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, di misure relative alla giustizia ed all'utilizzo della posta elettronica certificata, nonché le ulteriori modifiche in materia di spese di giustizia ;
- 3) la terza parte del fascicolo (*Appendice documentale*) raccoglie una serie di documenti rilevanti, relativi alla grave crisi economica nella quale versa il Paese. Si fornisce, altresì, il testo coordinato delle disposizioni rilevanti in materia professionale modificate dalla legge di stabilità 2012, e la tabella del contributo unificato aggiornata.

Pur tra le difficoltà dovute ad una legislazione tumultuosa, spesso asistemica e disordinata, Il nostro obiettivo è quello di fornire uno strumento di conoscenza e, seppure in prima battuta, di valutazione delle numerose e significative novità con le quali gli avvocati avranno a che fare.

*L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## PARTE I

### PROFESSIONE FORENSE

## **RIFORMA LEGGE PROFESSIONALE: QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL AC 3900 (21 OTTOBRE 2011)**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## **Riforma legge professionale: quadro riepilogativo degli emendamenti presentati al DDL AC 3900 ( 21 ottobre 2011)**

La lettura degli oltre 500 emendamenti presentati al ddl AC 3900 riforma dell'ordinamento forense è esercizio faticoso ma interessante. Viene infatti il momento nel quale i Rappresentanti della Nazione (art. 67 Cost.) prendono (o non prendono) posizione rispetto alle scelte normative e si assumono le loro responsabilità, se non proprio di fronte alla Nazione, un po' distratta dalla crisi e dalle turbolenze dei mercati e della politica, quantomeno di fronte agli osservatori più attenti e più coinvolti, primi fra tutti, nel caso di specie, gli avvocati e le loro rappresentanze.

Il primo dato è il numero impressionante di emendamenti. Il che, accostato alla tecnica redazionale, che non espone la norma sulla quale si incide e non evidenzia il risultato finale, rende la lettura quasi una tecnica per iniziati. È un problema generale dei lavori parlamentari, oggi aggravato dall'insufficienza dei partiti a fare sintesi ed evitare dispersioni. Con il rischio che sorga il sospetto che, forse, l'intelligibilità dei procedimenti e quindi la responsabilità degli eletti non siano proprio la prima preoccupazione dei partiti.

L'enorme numero sconcerta, se si pensa che il PDL non ne ha presentato, e in molti casi taluni deputati hanno presentato emendamenti tra loro incompatibili. In alcuni casi, probabilmente la spiegazione è nella logica ostruzionistica, che certamente è sottesa a molti emendamenti dei radicali, alcuni dei quali riguardano la grammatica italiana (si scrive reiscrizione, o reinscrizione? Cfr. emendamenti on. Beltrandi). Il PD ha fatto uno sforzo di sintesi, imputabile ai deputati Cavallaro, Orlando, ma non mancano i battitori liberi, come la on. Capano, autrice di molti emendamenti "di genere".

Ecco gli emendamenti dell'Italia dei valori: l'on. Di Pietro (con Palomba e Borghesi) propone la soppressione dell'esame di Stato e prevede che basti la laurea per iscriversi nell'albo (2.9): non è dato sapere se presenterà anche un ddl costituzionale per abrogare l'art. 33 della Cost. che prevede l'esame di Stato, e come altrimenti verrà assicurato un accesso nell'albo che garantisca la qualità e protegga gli utenti. È in buona compagnia, peraltro: il radicale Beltrandi vuole escludere che il patrocinio in giudizio resti attività riservata agli avvocati (cfr. 2.19, 2.20) e consentire l'uso del titolo al radiato (2.42).

Il PD propone di restringere l'area della consulenza legale riservata a quella connessa alla difesa in giudizio (2.23); così anche i centristi Rao, Ria e Mantini, che però hanno presentato emendamenti a





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

tutela delle agenzie di recupero crediti (cfr. 2.32; e spec. 2.37), e dei “ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”, oggetto di moltissimi emendamenti protettivi (2.14, 2.40, 10.21, 14.2, etc.). Stupisce poi che gli stessi Rao, Ria e Mantini vogliano affidare al Ministro della giustizia il potere deontologico, sottraendolo all’alveo dell’autonomia della categoria (3.3). Riesce difficile pensare che si voglia veramente far scrivere il codice deontologico forense ai magistrati dell’ufficio legislativo del ministero. Eppure così anche la radicale Bernardini (3.2).

Non ha molti sostenitori neanche il segreto professionale: Di Pietro vuole sopprimerlo (5.1), ed evitare che sia opponibile in sede giudiziaria (5.5). Mantini addirittura vuole che l’avvocato non possa “comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito” (5.6). Anche se, a volte, è nell’interesse dell’assistito fare rettifiche, in un quadro dove tutti si fanno beffe del segreto istruttorio.

Raisi (FL) introduce le società di capitali, anche se con soci di maggioranza avvocati (4.1). Il PD non è ostile alle specializzazioni, ma le riconduce al circuito universitario, limitando lo spazio dell’ordine (8.2), e punta ad assoggettare anche gli avvocati politici all’obbligo di aggiornamento (10.2) nel quale però non ama il sistema dei crediti, anche se non propone un’alternativa (10.25).

Va forte invece l’assicurazione obbligatoria: oltre a quella per la responsabilità civile, il recordman di emendamenti Beltrandi (PD, rad.) vuole anche la polizza infortuni (11.4).

Per Cavallaro e Orlando le tariffe sono il riferimento ordinario per i compensi, che possono essere anche forfettari. I minimi sono superati, ma “in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali”. Si tratta più o meno della previsione di cui alla manovra d’agosto. Curioso che Di Pietro, Palomba e Borghesi, ferocemente antiordinisti (vedi sopra), siano invece favorevoli ai minimi tariffari (12.8), anche se, insieme a Beltrandi, sostengono il patto di quota lite (12.17, 12.18). Molta più ostilità delle tariffe la incontra il principio di effettività e continuità dell’esercizio professionale: la Lega è contraria al reddito minimo (20.13).

Ancora Di Pietro vuole impedire agli avvocati di fare i magistrati non togati, ma non dice come funzioneranno gli uffici giudiziari di mezza Italia, dove molti sono i magistrati onorari che provengono dalle fila dell’avvocatura (17.8); vuole anche che gli avvocati parlamentari non possano assumere la difesa di imputati di taluni delitti. La difesa è diritto di tutti, anche dell’incolpato di quei reati, che può scegliere chi vuole come difensore, purché iscritto all’albo.

Bertandi propone anche di sdoppiare il CNF costituendo un Collegio nazionale di disciplina con funzioni giurisdizionali (37.1), ma la Costituzione vieta di istituire giudici speciali (art. 102 Cost.). Stupisce poi che il PD voglia reintrodurre l’accesso all’albo dei cassazionisti per mera anzianità,



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

quando la categoria è più o meno coesa sul chiedere un accesso più severo, basato su un esame (21.2). “Buonisti” peraltro anche altri emendamenti PD, come quelli che mirano ad alleggerire il tirocinio e ad anticiparlo durante gli studi universitari (41.1; 41.3). Meno comprensibile è la richiesta PD di un unico esame di Stato a Roma (44.2): davvero difficile immaginare i profili logistici. Più provocazione che proposta gli emendamenti radicali e IDV che qualificano gli ordini come associazioni private, pur obbligandoli a perseguire interessi pubblici (23.4, e 23.5)!

Vi sono poi gli emendamenti di genere, cari soprattutto alla on. Capano (PD). Alcuni prevedono addirittura la nullità dell’organo che non rispetti “l’equilibrio nella rappresentanza dei generi” (27.2; 32.7). Rao, Ria, Mantini vogliono che alle assemblee degli ordini votino anche i praticanti (27.7). La Bernardini (Rad.) propone il Consiglio superiore dell’Avvocatura (32.1), cui affida il governo della categoria, lasciando al CNF il disciplinare. Non molti gli emendamenti al disciplinare, che già assicura localmente la separazione tra tali funzioni e quelle amministrative, come vuole la manovra d’agosto. E il Governo? Un unico emendamento per aumentare la durata della pratica presso l’avvocatura dello stato (39.14).



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## PARTE II

### ULTERIORI MISURE PER LO SVILUPPO ED IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

#### **LE NORME DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2012)” OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## **Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)”.** **Osservazioni a prima lettura**

**SOMMARIO: 1. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti: la delegificazione e le tariffe. – 1.1.** Osservazioni in materia di delegificazione e di tariffe. – **1.2.** Osservazioni in materia di società tra professionisti. – **2. Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini (norme in materia di società) – 2.1.** Trasferimento di partecipazioni. – **2.2.** Contabilità semplificata. **2.3.** Controlli. **2.4.** Composizione del collegio sindacale. – **2.5.** D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – **3. Il pacchetto giustizia. – 3.1.** Premessa. – **3.2.** Analisi puntuale delle disposizioni. Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile. – **3.3.** Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’appello. – **3.4** – Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello. – **3.5.** Modifiche in materia di spese di giustizia. – **4. Responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie.**

### **1. RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: LA DELEGIFICAZIONE E LE TARIFFE.**

#### **1.1. Osservazioni in materia di delegificazione e di tariffe.**

##### **Art. 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti**

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense*  
n. 7/2011



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

[...]

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

Appare opportuno redigere un testo coordinato dell'art. 3, comma 5 della manovra d'agosto, così come modificato dalle norme in esame della legge di stabilità, per meglio apprezzare le variazioni che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012.

*Il testo dell'art 3, comma 5, del D.L. 13-08-2011 n. 138, conv. L. 14-09-2011, n. 148 risulta il seguente<sup>1</sup>:*

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. ~~Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:~~ **Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:**

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; (27)

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ~~prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.~~ Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla

---

<sup>1</sup> In grassetto barrato: disposizioni soppresse; in grassetto: disposizioni di nuova introduzione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

**5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.**

Le norme della legge di stabilità intervengono sull'art. 3, comma 5 del d.l. 138/2011, modificandolo sensibilmente.

I principi generali lì contenuti rimangono testualmente quelli, tranne che per le variazioni in materia tariffaria di cui si dirà a breve, ma ora sono "trasformati" disinvoltamente in norme generali regolatrici della materia, cui conseguono regolamenti autorizzati, nel quadro di un processo di delegificazione<sup>2</sup>. È appena il caso di osservare che le professioni si sono sempre rifiutate di prestare consenso all'ipotesi di una legge delega in materia di riforma degli ordinamenti professionali, per evitare che il Governo avesse le mani troppo libere, e che a maggior ragione diviene enormemente rischioso, sul piano politico, addivenire ad una delegificazione che finirebbe per conferire alle burocrazie ministeriali il potere di disporre delle regole della professione.

A ciò si aggiunga che l'operazione sarebbe probabilmente a rischio sotto il profilo della legittimità costituzionale: certe previsioni degli ordinamenti professionali, come quelle sull'accesso agli albi o quelle sulle incompatibilità potrebbero considerarsi soggette a riserva assoluta di legge (e quindi sottratte alla possibilità di delegificazione); inoltre i principi della manovra di agosto

---

<sup>2</sup> L'istituto della delegificazione consente di fare in modo che una determinata materia, già disciplinata con legge risulti, a seguito dell'intervento, disciplinata con fonte regolamentare. È chiaro che tutti i successivi interventi potranno essere svolti con regolamento, senza bisogno di ricorrere alla legge. Si riporta per completezza il testo dell'art. 17, comma 2, legge 400/1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

coprono solo alcune specifiche materie, e non tutte quelle disciplinate dagli ordinamenti professionali, per cui il comma 5-*bis*, che sembra alludere ad una abrogazione totale degli attuali ordinamenti, sarebbe probabilmente incostituzionale. In buona sostanza ed in estrema sintesi, riservandosi fin d'ora gli opportuni necessari approfondimenti, pare che il ricorso all'istituto della delegificazione sia qui avvenuto in forme non del tutto coerenti con il sistema costituzionale delle fonti.

Oltre alla descritta delegificazione, nel decreto sviluppo si interviene anche sulle tariffe, che non sono più criterio di riferimento per la determinazione dei compensi. Si ritiene che l'intervento miri a valorizzare il principio consensuale, anche se le tariffe restano richiamate dalle successive disposizioni della medesima lett. *d*), nonché nei casi di liquidazione giudiziale, quando il committente è un ente pubblico ovvero quando la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

Si segnala, altresì, l'introduzione di un nuovo art. 152-*bis* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile<sup>3</sup>, rubricato "Liquidazione di spese processuali", ove si dispone che il giudice, provvedendo alla liquidazione delle spese in forza dell'art. 91 c.p.c. a favore di pubbliche amministrazioni, qualora assistite da propri dipendenti, applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari. Tale disposizione è destinata a trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

## 1.2. Osservazioni in materia di società tra professionisti.

### *Art. 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*

[...]

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

---

<sup>3</sup> L'art. 4, co. 42 della l. 183/2011, rubricato "Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri", dispone quanto segue: «Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: «Art. 152-*bis*. (Liquidazione di spese processuali) – Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-*bis* del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
  - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
- [...]

## **Dalla RELAZIONE TECNICA con riferimento alle società tra professionisti.**

L'articolo reca modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rinviando ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, la riforma degli ordinamenti professionali, alla cui entrata in vigore risulteranno abrogate le norme vigenti in materia.

Inoltre viene disciplinata la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, allineando in tal modo il settore ai restanti Paesi europei.

Infine, si modificano le disposizioni concernenti la determinazione del compenso spettante al professionista, pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, eliminando il riferimento alle tariffe professionali.

Le disposizioni, volte ad una più compiuta liberalizzazione, non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Dall'entrata in vigore della legge di stabilità, prevista per il 1 gennaio 2012, si consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in forma di società di capitali e società cooperative.

Tali società potranno essere partecipate da professionisti anche appartenenti ad ordini e realtà professionali tra loro disomogenee (società che potremmo definire "multidisciplinare"), nonché da «cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante».

L'ingresso come soci nelle summenzionate società di professionisti, sembrerebbe dunque consentito anche a soggetti non iscritti ad ordini, albi e collegi, ma in possesso di un titolo di studio abilitante (disposizione di non semplice esegesi).

Inoltre, è esplicitamente consentito l'ingresso anche di soci non professionisti, purché 1) si tratti di soggetti che svolgono prestazioni tecniche; ovvero 2) abbiano finalità d'investimento. Rispetto alle bozze circolate in precedenza è stato rimosso il divieto per tali soci «di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società». Il testo depositato al Senato non conserva, inoltre, l'ulteriore proposizione disgiuntiva relativa alla partecipazione di minoranza dei soci non professionisti; ne consegue che i soci di capitali possono anche essere soci di maggioranza ed esercitare il controllo societario.

Al contrario, il legislatore dovrebbe relegare ad un ruolo marginale i soci non professionisti, escluderli dagli organi di controllo, oltre che da quelli di amministrazione della società e privarli del diritto di voto quando le deliberazioni hanno ad oggetto l'approvazione del bilancio e modificazioni statutarie.

Si segnala inoltre la discrasia tra quanto disposto dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 4 dell'articolo in commento. La lett. *d)* stabilisce, difatti, l'esclusione del socio che sia stato cancellato dall'albo. La previsione, di cui alla precedente lett. *a)* di soci iscritti sulla base del solo "titolo di studio abilitante" ovvero di cui alla lett. *b)* di non professionisti priva di senso la grave sanzione dell'esclusione.

Si prevede che la società di professionisti venga iscritta ad un ordine e soggetta alle regole disciplinari, ma se si tratta di una società multiprofessionale non viene chiarito a quale ordine la stessa dovrà iscriversi.

Appaiono adeguate le disposizioni che prescrivono l'oggetto sociale esclusivo ed il divieto di partecipare a più società di professionisti.

Per il resto si replica molto il tipo sociale già presente nell'ordinamento (la società tra avvocati), tanto che al comma 9 si prevede una clausola di salvezza per i diversi modelli societari e associativi già vigenti e si riprendono, in particolare, i principi che ineriscono all'affidamento dell'incarico professionale e all'esecuzione dello stesso.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

L'atto costitutivo della società di professionisti dovrà, infatti, prevedere criteri e modalità che garantiscano che soltanto i soci in possesso dei requisiti per svolgere la prestazione professionale richiesta eseguano l'incarico professionale e che la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, soltanto in mancanza della stessa, alla scelta provveda la società previa comunicazione scritta al cliente del designato.

Da ultimo si segnala l'abrogazione, disposta dal comma 11, della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza*) che disciplinava le associazioni professionali. Tale normativa, già sottrattasi all'abrogazione automatica generalizzata prevista per gli atti primari anteriori al 1970 dal procedimento "taglia-leggi" previsto dall'art. 14, commi 14 e ss. della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata fatta salva dal comma 1 dell'art. 1, d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'Allegato 1: in tale sede, infatti, venivano individuate le disposizioni legislative delle quali si considerava indispensabile la permanenza in vigore, tra cui figuravano anche gli artt. 1, 3, 6, 7 e 8 della legge 1815 del 1939. Il legislatore, nella legge di stabilità, non ha tuttavia provveduto ad un coordinamento, in quanto non ha espunto il riferimento a tale normativa dal citato Allegato 1 al d.lgs. 179/2009, né dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 2 febbraio 2001 (*Attuazione della direttiva 98/5/CE*) nel quale, disciplinando la società tra avvocati, era contenuto un richiamo espresso con riferimento alla costituzione di associazioni tra professionisti.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## 2. RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER IMPRESE E CITTADINI (NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ).

Di rilievo in questa sede le disposizioni contemplate dal comma **8 al comma 16 dell'art. 14**, che si riportano di seguito, destinate ad entrare in vigore dal 1 gennaio 2012.

### Art. 14

*(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)*

[...]

8. Il comma *1-bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.
10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:  
«2477. – (Sindaco e revisione legale dei conti). L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.  
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.  
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:  
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;  
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.  
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.  
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.  
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

[...]

## **2.1 Trasferimento di partecipazioni**

All'ottavo comma della disposizione, in accoglimento di una prassi consolidata presso le camere di commercio e i giudici del registro ed avallata da parte della dottrina, si esplicita che le modalità (digitali) di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono in deroga – dunque non rappresentano adempimenti ulteriori, come pure da alcuni (e in particolare dalla professione notarile) si era proposto – alla prescrizione recata dal secondo comma dell'art. 2470 cod. civ. e che prevede che l'atto di trasferimento delle partecipazioni, munito di sottoscrizione autenticata, deve essere depositato dal notaio autenticante presso il registro delle imprese.

## **2.2 Contabilità semplificata**

Per le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale, si propone la possibilità di redigere, a decorrere dal 1 gennaio 2012, un bilancio secondo uno schema semplificato definito, quanto a voci e struttura, da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

## **2.3 Controlli**

Si provvede alla riscrittura dell'art. 2477 cod. civ., stabilendosi che l'organo di controllo, se previsto, non sia più collegiale (collegio sindacale), ma monocratico (un solo sindaco).

## **2.4 Composizione del collegio sindacale.**

Per le società aventi capitale inferiore a 1 milione di euro si prevede che l'organo di controllo possa essere monocratico (un sindaco) ed essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La possibilità di sostituire un organo di controllo monocratico ad uno collegiale, si lascia apprezzare per la riduzione degli oneri a carico delle imprese e per una puntuale individuazione delle responsabilità in capo al sindaco.

D'altra parte, tuttavia, l'organo collegiale consente una più attenta valutazione delle criticità delle imprese collettive grazie alla dialettica costruttiva che può svilupparsi fra i componenti dello stesso, magari dotati di professionalità diverse e fra loro complementari. Inoltre, l'organo collegiale risulta in *thesi* dotato di maggior indipendenza rispetto all'unico sindaco (un sindaco potrebbe, ad



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

esempio, essere eletto da soci di minoranza), essendo questo ultimo diretta emanazione della proprietà.

## **2.5. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.**

Il D.lgs. 231 del 2001 attribuisce agli enti la responsabilità per reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai propri prestatori di lavoro, a titolo di colpa “organizzativa” ed affida ad un apposito organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati, nonché di curarne l’aggiornamento. L’organismo di vigilanza dell’ente deve essere dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo. Il comma 12 della disposizione in commento aggiunge il comma 4-*bis* all’art.6 del D.lgs. n.231 del 2001, secondo cui, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione, possono espletare le funzioni dell’organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lett. *b*) dello stesso articolo del D.lgs. 231 del 2001.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## 3. IL PACCHETTO GIUSTIZIA

### 3.1. Premessa

Il giudizio complessivo sul complesso di norme definite «pacchetto giustizia» non può che essere negativo.

Gli interventi proposti sono in gran parte riproducibili dei contenuti del disegno di legge n. 2612 del 15 marzo 2011 e della proposta diretta allo “smaltimento” dell’arretrato civile presentata dal Governo il 7 luglio 2010 nel corso del dibattito parlamentare sulla conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (poi conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122), recante «*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», sotto forma di emendamento all’art. 48 (48.0.1000). Su entrambi i testi il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura tutta hanno già vigorosamente espresso il proprio contrario avviso.

Si tratta di misure che, in ossequio ad una generica e pletorica finalità di “snellimento” e riduzione dei tempi della giustizia civile:

**a) sono ispirate da un insopportabile spirito punitivo.**

Viene prevista una “multa” (fino a € 10.000,00) nel caso di rigetto della richiesta di inibitoria della sentenza di prime cure, tanto nel rito di cognizione ordinaria che in quello del lavoro;

**b) sottovalutano per l’ennesima volta il ruolo dell’Avvocatura nella soluzione dei problemi che interessano la giustizia civile.**

Si pretende di poter commissionare o addirittura sciogliere gli Ordini professionali che non trasmettano un elenco di indirizzi di posta elettronica! Senza alcun senso storico e spirito europeo, quella stessa Avvocatura della quale la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce il valore sociale, viene in tal modo offesa.

**c) considerano la garanzia costituzionale del diritto di azione un sistema per far cassa.**

È gravissimo che, ancora una volta, si propongano aumenti consistenti del contributo unificato, non soltanto a carico dell’attore ma finanche del convenuto. L’ormai continuo reiterarsi di misure che incidono sulle spese di giustizia mette sempre più a rischio l’effettività del precetto costituzionale del diritto d’azione.

### 3.2. Analisi puntuale delle disposizioni. Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile.

#### Art. 25

*(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)*

*I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense  
n. 7/2011*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
  - b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;
  - c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;
  - d) all'articolo 136:
    - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
    - 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;
    - 3) il quarto comma è abrogato;
  - e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da :«Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a :«l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
  - f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da :«anche a mezzo telefax» sino a :«l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
  - g) all'articolo 183, il decimo comma è abrogato;
  - h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
  - i) all'articolo 366:
    - 1) al secondo comma, dopo le parole :«se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
    - 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
  - l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da :«a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
  - b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da :«a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
  - b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
  - c) all'articolo 4:
    - 1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
    - 2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo in commento interviene su diverse disposizioni del codice di procedura civile, delle disposizioni attuative allo stesso e della legislazione speciale al fine di estendere, completando precedenti interventi normativi<sup>4</sup>, l'impiego della posta elettronica certificata "standard" (ex D.P.R. 68/2005) nel processo civile, a decorre dal 31 gennaio 2012.

Il riferimento, in particolare, è all'indirizzo di posta elettronica certificata «*comunicato al proprio ordine*». A questo proposito va ricordato che, a norma dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2) già si prevedeva che «*i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato*» comunicassero «*ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata*» e che i medesimi Ordini o collegi pubblicassero «*in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata*»<sup>5</sup>.

Orbene, tale adempimento dell'Ordine di appartenenza viene ora sanzionato dalla previsione di cui all'art. 25, comma 4 che considera «*l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato*» ovvero «*il rifiuto reiterato*» di comunicare alle pubbliche amministrazioni richiedenti i dati in esso contenuti

---

<sup>4</sup> Cfr., da ultimo, art. 2, comma 35-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>5</sup> Le modalità di pubblicazione in detti «elenchi riservati» sono state identificate dal successivo D.lgs. n. 235/2010, che, modificando l'art. 6 del codice dell'amministrazione digitale ha stabilito, con il nuovo comma 1-bis, che la consultazione degli indirizzi di PEC comunicati dai professionisti agli Ordini e Collegi professionali, nonché l'estrazione dei relativi elenchi da parte delle pubbliche amministrazioni, debbano essere effettuate sulla base di regole tecniche stabilite con Regolamento dal DigitPA, emanato successivamente, in data 22 aprile 2011.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

alla stregua di «*motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente*».

Tale disposizione è, francamente, inaccettabile. Equiparare il mancato invio di un elenco ad una causa di scioglimento dell'Ordine, che è Ente pubblico, garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Avvocatura, è conseguenza abnorme.

Dal punto di vista tecnico vale la pena sottolineare che le norme di nuovo conio appaiono malamente coordinate con le precedenti atteso che, a seconda del testo normativo o regolamentare di riferimento, si parla talvolta di «messa a disposizione» degli elenchi, talaltra di «pubblicazione», previa “autocertificazione” con l’iscrizione in qualità di Pubblica amministrazione (regolamenti DigitPA); in altri luoghi (provvedimenti DiGiSIA) di «comunicazione», tramite invio giornaliero, dei dati identificativi degli iscritti con relativo indirizzo di PEC.

Venendo alle modifiche apportate al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative va segnalato che il riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata «*comunicato al proprio Ordine*», diviene lo strumento ordinario per le comunicazioni di cancelleria che non avvengano mediante consegna personale<sup>6</sup> (art. 25, 1° comma ove dispone modifiche agli artt. 133, 134, 136, 176 e 183 c.p.c.)<sup>7</sup>; senza necessità di autorizzazione del giudice per ciascuno scambio o

---

<sup>6</sup> Divenendo ulteriormente recessiva ai sensi dell’art. 25, 1° comma, lett. d) n. 2, la trasmissione a mezzo telefax o la rimessione all’ufficiale giudiziario per la notifica.

<sup>7</sup> Occorre segnalare, in relazione alla modifica disposta all’art. 183, decimo comma, che l’emendamento 4.2000 presentato dal Governo al Senato, in Commissione Bilancio, al ddl AS 2968, poi approvato per divenire l’attuale legge 183/2011, disponeva all’art. 4-*bis et vicies* (l’attuale art. 25), co. 1, lett. g) l’abrogazione dell’art. 183, co. 8, che stabilisce che «*Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma*». Si era pertanto reputata, quale unica interpretazione plausibile, l’ipotesi di un refuso del Governo, malgrado la lettura in *bonam partem* risultava difficile da sostenere, considerato che nelle varie versioni succedutesi del testo, la previsione era rimasta invariata. Tale tesi era avvalorata, in ogni caso, dalla collocazione della disposizione di abrogazione, inserita tra le norme in materia di utilizzazione della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni. Si evidenzia, in ogni caso, come la norma fosse inaccettabile e manifestamente contraria alla Costituzione, atteso che l’art. 183, 8° comma c.p.c. costituisce disposizione “costituzionalmente dovuta” nel rispetto dell’art. 111 Cost. che impone al legislatore di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio in special modo con riferimento alle attività di «*formazione della prova*».

Sebbene non risultino votati emendamenti in tal senso, da una lettura approfondita del resoconto sommario della Commissione Bilancio del Senato n. 619 del 10.11.2011 (seduta pomeridiana), si evince che il Sen. Legnini, del PD, abbia sottolineato l’esistenza di un problema di redazione relativo all’emendamento governativo, “ritenendo che laddove l’art. 4-*bis et vicies*, comma 1, lett. g) fa riferimento all’art. 183 (erroneamente indicato nel resoconto quale art. 18), ottavo comma, del codice di procedura civile, si debba invece intendere il decimo comma”. Non vi è traccia, come accennato, di alcuna votazione in merito e, tuttavia, nel testo trasmesso alla Camera, all’art. 25, co. 1 lett. g) è scomparso qualsivoglia riferimento all’ottavo comma dell’art. 183 c.p.c., lasciando il posto all’abrogazione del decimo comma, a fini di coordinamento con le novità introdotte in materia di comunicazioni e notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

comunicazione necessaria nel corso del procedimento (art. 2, 1° comma lett. e), ove dispone modifiche all'art. 170 c.p.c.).

Lo stesso va detto per l'utilizzo della posta elettronica certificata denominata "standard" (ex art. 2 comma 1, lettera a) del Decreto Min. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le nuove regole tecniche per il Processo Telematico) con riferimento alle comunicazioni della cancelleria e alle notificazioni tra difensori nel giudizio di Cassazione (art. 25, 1° comma lett. i), n. 2). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente non abbia indicato l'indirizzo nel ricorso introduttivo del giudizio, le notificazioni verranno effettuate, al pari di quanto avviene per colui il quale non abbia eletto domicilio in Roma, presso la cancelleria della Corte (art. 25, 1° comma lett. i), n. 1 che modifica l'art. 366 c.p.c.)<sup>8</sup>.

Infine, il ricorso alla PEC è altresì consentito per l'intimazione del testimone a norma dell'art. 250 c.p.c. (art. 25, comma 1, lett. h); per la trasmissione del processo verbale di pignoramento a norma dell'art. 518, comma 6 (art. 25, 1° comma, lett. l); per la trasmissione alle parti della relazione di stima ai sensi dell'art. 173-bis delle disp. attuative al c.p.c. (art. 25, comma 2, lett. a); per le dichiarazioni correlate alle offerte di acquisto ex art. 173-quinquies delle disp. attuative al c.p.c. (art. 25, comma 2, lett. b).

Vengono modificati, con il medesimo spirito, gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge n. 53 del 1994, relativa alla «*facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati*».

In questa sede si sancisce la possibilità per l'avvocato di effettuare la notifica «a mezzo della posta elettronica certificata»<sup>9</sup> «con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico» (art. 25, comma 3, lett. a) e lett. c) n. 1).

Il rapporto tra notifica mediante consegna diretta e tramite PEC viene invertito in favore di quest'ultima. Se finora la modalità "digitale" era consentita soltanto in caso notificante e notificato fossero iscritti al medesimo albo, ora tale limitazione non è più contemplata (art. 25, 3° comma lett. c) n. 2) e risulta riferita a alla ipotesi della notificazione «*nelle mani proprie del destinatario*» (art. 25, 3° comma, lett. d) n. 2).

### **3.3. Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello.**

---

<sup>8</sup> La scelta dell'inciso «ovvero» nella summenzionata lett. i) n. 1 dell'art 25, 1° comma, sembra potersi interpretare con valore disgiuntivo piuttosto che congiuntivo, caducando l'obbligo dell'elezione di domicilio in Roma, qualora il ricorrente indichi l'indirizzo di posta elettronica certificata.

<sup>9</sup> Ma soltanto «se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi».



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## Art. 26

*(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)*

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciare se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

La disposizione trova applicazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, rispetto:

a) all'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della l. n. 69/2009);

b) ai «procedimenti civili» «pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore» del testo normativo in commento. L'utilizzo della locuzione «procedimenti civili» potrebbe essere inteso come riferito anche alle ipotesi di competenza funzionale in primo grado della Corte d'appello atteso che, a differenza di quanto stabilito in relazione alla Corte di cassazione, manca qualsiasi riferimento al contenuto impugnatorio del giudizio; tuttavia la dizione onnicomprensiva del secondo comma, che riferisce *tout court* di «impugnazioni», rende preferibile propendere per l'interpretazione inversa.

Per le controversie così individuate viene prevista la necessità di presentare «istanza di trattazione del procedimento» entro sei mesi dalla ricezione dell'apposito avviso di cancelleria che informa le parti dell'onere e delle relative conseguenze. Nel caso in cui nessuna delle parti presenti tale dichiarazione di persistenza «dell'interesse alla loro trattazione», l'impugnazione si intende rinunciata con conseguente estinzione del giudizio.

Ai sensi del secondo comma, l'istanza di trattazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte. La formulazione letterale appare finanche più angusta di quanto previsto in generale per l'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio dall'art. 306, comma 2, che consente che la dichiarazione di rinuncia possa provenire altresì dal procuratore speciale. Non vi è ragione plausibile per un tale rigore atteso che, a differenza di quanto avviene per la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione che è atto di disposizione del diritto (comportando l'estinzione del giudizio e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato) in questo caso la dichiarazione non ha altro effetto che quello di consentire al giudizio di proseguire lungo il suo normale corso, senza alcuna spendita di poteri dispositivi.

Il terzo comma dispone che l'estinzione venga pronunciata con decreto a differenza di quanto avviene tanto nel processo di cognizione (art. 308 c.p.c.) che in quello di esecuzione (art.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

630 c.p.c.) ove è prevista la forma dell'ordinanza reclamabile. L'aver optato per il decreto pone, pertanto, il problema del controllo del provvedimento.

### **3.4. Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello.**

#### **Art. 27**

*(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

c) all'articolo 351:

1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Variegato è il giudizio su questa disposizione, destinata ad entrare in vigore dal 31 gennaio 2012.

Non può che esprimersi un netto e deciso dissenso in relazione al 1° comma, lett. a) e lett. e) – ove si prevede, rispettivamente per il giudizio di cognizione ordinaria e per quello del lavoro, la condanna ad una multa, tutt'alto che simbolica (fino a diecimila euro), nel caso di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. La disposizione è ispirata da un insopportabile spirito punitivo privo di ragioni di plausibile sostegno. Gravissima è, inoltre, la circostanza secondo la quale la successiva previsione della lettera c), n. 1, dichiara l'ordinanza con



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

la quale la Corte d'appello provvede sull'istanza di sospensione e, dunque, alla condanna (art. 351 c.p.c.), non impugnabile.

Positivo è, al contrario, il giudizio sull'alleggerimento del *modus operandi* del giudice di appello conseguibile attraverso la delega per l'assunzione dei mezzi istruttori disposta dal presidente del Collegio ad uno dei singoli componenti dello stesso (1° comma, lett. *b*).

Uguale e apprezzabile è la previsione delle lettere c) n. 2 e d) che, modificando gli articoli 351 e 352 c.p.c., consentono l'utilizzo del modello decisorio tipico della trattazione orale di fronte al tribunale in composizione monocratica (art. 281-*sexies*) anche nei giudizi in Corte d'appello.

Il secondo comma dell'articolo in commento novella il neointrodotta articolo 445-bis, rendendo inappellabili le sentenze rese a conclusione del giudizio sorto in esito alle contestazioni delle parti rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.

È opportuno ricordare che l'art. 445-*bis* (art. 38, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto nell'ambito delle cause previdenziali l'obbligo dell'espletamento di un accertamento tecnico preventivo. Come è ovvio, per un istituto con finalità (anche soltanto latamente) conciliative, il successivo giudizio di merito è solamente eventuale, derivando dal mancato accordo delle parti in ordine alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato dal tribunale.

Vale la pena sottolineare come la previsione dell'inappellabilità, rispetto alla quale non si esprime una contrarietà di principio, equivalga all'impugnazione per cassazione della sentenza in parola ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost. La misura, dunque, appare stravagante rispetto ai dichiarati e conclamati elevati carichi di lavoro della Corte di cassazione che per tale via si aggravano ulteriormente; inoltre, attesa la natura eminentemente tecnica dell'oggetto del giudizio, all'ulteriore aggravio di ruolo non pare poter corrispondere un ritorno in termini di nomofilachia.

## 3.5. Modifiche in materia di spese di giustizia

### Art. 28

#### (Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si tratta dell'ennesimo incremento delle spese di giustizia in pochi mesi, incidente sulle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato ovvero depositato successivamente al 1 gennaio 2012.

Gli aumenti non sono simbolici: pari alla metà per i giudizi di appello e al doppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Viene finanche previsto «il pagamento di un autonomo contributo unificato» dovuto da ciascuna delle parti che si costituisca successivamente alla prima nel caso di modifica della domanda, di proposizione di domanda riconvenzionale o di formulazione della chiamata in causa; lo stesso è a dirsi per quanto riguarda gli interventori autonomi (1° comma lett. c). L'importo di tale autonomo contributo unificato viene «determinato» in base al valore della domanda proposta».

Non possono, sicuramente, essere tollerati sistemi che considerano la garanzia costituzionale del diritto di azione un sistema per far cassa. L'ormai continuo reiterarsi di misure che incidono sulle spese di giustizia mette sempre più a rischio l'effettività del precetto costituzionale del diritto d'azione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## 4. RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER MANCATO RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE.

### Art. 4

*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)*

[...]

43. La prescrizione al diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

[...]

### Dalla RELAZIONE TECNICA

La norma ha lo scopo di chiarire il forte conflitto giurisprudenziale esistente sul tema del risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie. Il suo valore è specificamente interpretativo, considera la responsabilità dello Stato come extracontrattuale, e, dunque, soggetta al termine prescrizione quinquennale. Il momento dell'inizio di decorrenza del termine è, coerentemente, da considerare quello del verificarsi del fatto per il quale il mancato recepimento della direttiva ha determinato il danno.

La norma, introducendo una disposizione di carattere generale in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, è volta sostanzialmente a ridurre l'impatto oneroso di contenziosi in materia. Non si stimano effetti di risparmio in quanto gli stessi sono valutabili solo a consuntivo.

Il comma 43 dell'art. 4 della legge di stabilità interviene in merito ad una questione alquanto dibattuta nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, relativa al termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata attuazione del diritto comunitarie, nella specie direttive e altri provvedimenti obbligatori.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha già raggiunto un'unanimità di vedute relativamente al titolo di responsabilità imputabile allo Stato, sicuramente non di natura extracontrattuale quale responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. – come tuttora sostenuto da gran parte della giurisprudenza di merito – bensì di natura indennitaria, quale obbligazione *ex lege*. Le Sezioni Unite della Suprema corte, infatti, considerano il c.d. fatto illecito del legislatore al di fuori dello schema della responsabilità civile extracontrattuale, trattandosi di attività non antigisuridica, per ricollegarla direttamente alla violazione di un obbligo preesistente, avente natura indennitaria, ricadente dunque nell'area della responsabilità contrattuale<sup>10</sup>.

Dalla natura contrattuale (*rectius*: indennitaria) della responsabilità, il Supremo collegio ha dedotto l'operatività del termine ordinario di prescrizione, di durata decennale, sebbene alcuni contrasti si siano sviluppati in merito alla decorrenza del *dies a quo* di decorrenza della

---

<sup>10</sup> Cfr., sul punto, Cass. SS.UU. sentenza 17.04.2009, n. 9147 che qualifica la natura della responsabilità in esame quale indennitaria, di natura contrattuale, poiché non deriverebbe dalla violazione del principio generale del *neminem laedere* e, pertanto, da un'attività illecita, bensì da un'obbligazione *ex lege*. Il danno derivante dal mancato recepimento di direttive comunitarie, infatti, non è conseguenza del fatto illecito del legislatore, ma sarebbe ricollegabile al concetto generale di obbligazione, di cui all'art. 1173 c.c. Il mancato recepimento nello Stato di provvedimenti comunitari obbligatori, pertanto, genera il sorgere di un'obbligazione risarcitoria a favore dei soggetti aventi diritto, contemplati dalle norme comunitarie, a nulla rilevando la sussistenza di un intento colposo o, addirittura, doloso, del soggetto obbligato.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

prescrizione, in ragione del generico riferimento al “momento in cui il pregiudizio si è verificato” al fine di individuare il momento in cui viene a radicarsi la pretesa risarcitoria<sup>11</sup>.

Con la citata disposizione della legge di stabilità, il legislatore interviene sulla durata del termine prescrizione per le azioni risarcitorie nella materia in esame, attraverso l’espreso richiamo dell’art. 2947 c.c. (*Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*) che, in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, stabilisce un termine prescrizione “breve”, pari a cinque anni. Si provvede altresì a stabilire il *dies a quo* dal quale decorre il diritto al risarcimento, individuandolo nella data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

Sebbene ad una prima lettura sembra che il legislatore non abbia inciso sul titolo di responsabilità statale, ad una più attenta analisi, anche attraverso l’ausilio della relazione tecnica del ddl AS 2968, emerge che scopo della norma sarebbe chiarire il forte conflitto giurisprudenziale esistente sul tema e, pertanto, fornire un’interpretazione autentica sul punto, qualificando – in via indiretta, attraverso il richiamo al termine di cui all’art. 2947 c.c. – la responsabilità dello Stato quale extracontrattuale.

Si boccia, pertanto, il *revirement* delle Sezioni Unite avvenuto nel 2009, che escludendo il carattere di ingiustizia del danno nella fattispecie *de qua*, necessario ai fini della sussistenza di un titolo di responsabilità *ex art.* 2043 c.c., ricostruiva la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale, anche sulla scorta dei rapporti che intercorrono tra l’ordinamento interno e l’ordinamento comunitario, qualificati in termini di autonomia ed altresì di coordinamento, con la conseguenza che ciò che può qualificarsi come antigiuridico per l’ordinamento comunitario può non esserlo per l’ordinamento interno, nonché sulla base del principio di prevalenza del diritto comunitario, poiché è comunque necessario assicurare una congrua riparazione del pregiudizio subito dai singoli per la violazione del diritto comunitario. La Suprema corte, infatti, aveva tenuto in debito conto la costante giurisprudenza costituzionale e comunitaria relativa alla necessità di assicurare una congrua riparazione del pregiudizio subito dal singolo, per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione del diritto comunitario<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. punto 4.10, Cass. SS.UU. sentenza 17.04.2009, n. 9147. A tal proposito, occorre sottolineare che, a fronte di diverse pronunce susseguitesi negli ultimi due anni, l’orientamento più recente (Cass. Sez. III, sentenza 31.08.2011, n. 17868) considera doveroso effettuare delle distinzioni: qualora intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo (e, pertanto, nei confronti di tutti i soggetti da essa contemplati), la prescrizione decennale comincia a decorrere dall’entrata in vigore di tale atto; qualora intervenga un atto legislativo di adempimento parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che provveda o soltanto per il futuro, o con riguardo a determinate categorie di soggetti accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verifica delle situazioni di fatto giustificative dell’acquisto del diritto, il corso della prescrizione non ha inizio, poiché la residua condotta di inadempimento da parte dello Stato continua a cagionare il danno in modo permanente; qualora, invece, l’atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna alcuni dei soggetti contemplati dalla direttiva, scelti sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento nei loro confronti non può considerarsi idonea a cagionare in modo permanente il danno, con la conseguenza che, riguardo ad essi, ha inizio il corso della prescrizione decennale diritto al risarcimento.

<sup>12</sup> Cfr., sul punto, *ex multis* gli approdi delle sentenze Corte di giustizia, sentenza 25 novembre 2010, C-429-09 Fuß, e sentenza 19 maggio 2011, C-452-09 Iaia, in base alle quali sono stati dedotti i seguenti principi: la nascita dell’obbligo risarcitorio per violazione del diritto comunitario sussiste anche per l’inadempimento riconducibile al legislatore





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Con il chiaro intento di ridurre l'impatto oneroso di contenziosi in materia, si riconduce la fattispecie alla responsabilità extracontrattuale, dimezzando il termine prescrizione e fissandone la decorrenza – peraltro, solo con riferimento alle «direttive» e non richiamando anche gli «gli altri provvedimenti obbligatori comunitari» – determinando numerose possibili implicazioni, tra le quali un eventuale contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia.

---

nazionale; la disciplina della relativa azione risarcitoria compete agli ordinamenti interni, nel rispetto dei principi di equivalenza (affinché non siano fissati termini favorevoli rispetto a quelli previsti per azioni analoghe) e di effettività (affinché non sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione risarcitoria); non può ancorarsi il diritto al risarcimento alla sussistenza dei requisiti del dolo o della colpa; il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, e non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente ad una pronuncia della Corte di giustizia che accerti l'inadempimento.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense*

n. 7/2011



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **PARTE III**

# **APPENDICE DOCUMENTALE**

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense  
n. 7/2011*

Il Parlamento con le manovre economiche del luglio e agosto, ha dimostrato di non avere proposte moderne e coerenti da offrire al mondo professionale italiano il quale, vedendo un dato economico negativo, nelle sue istituzioni istituzionali, ad evidenza, ha portato proposte e incrementi strutturali.

Il Governo e la maggioranza che lo sostiene ancora non hanno chiarito la reale posizione sulla riforma della professione forense all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Il Partito Democratico si oppone a chi tenta di introdurre una manichea divisione fra chi avrebbe una visione nobile, culturalmente e socialmente alta della professione, e chi la vorrebbe ridurre ad attività mercantile di natura economica.

Si tratta di un evidente inganno retorico: una professione forense moderna, proiettata negli scenari dell'innovazione e della cultura giuridica europea, se per un verso deve rimanere legata alle sue radici culturali, storiche e alla sue tradizioni, confermando il ruolo dell'avvocato nella tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, con la dignità e il rango costituzionale tipici di una organizzazione moderna, dall'altro deve garantire un accesso libero e qualificato, una rappresentanza democratica, una condizione sociale ed economica di prestigio e di sicurezza, un approccio corretto e non esasperato ai meccanismi del libero mercato.

Tutto questo manca totalmente nell'attuale situazione di crisi dell'avvocatura italiana, stretta fra un pletorico numero di iscritti all'albo e una condizione reddituale e sociale inadeguata di una parte non marginale del ceto forense.

Il Partito Democratico è favorevole ad una riforma della professione forense che muova da un progetto serio, globale ed innovativo, che garantisca condizioni di lavoro dignitose, che dia prestigio all'avvocatura e che si inquadri nella tutela della centralità della giurisdizione nel sistema della regolazione dei conflitti. Il Partito Democratico non ha, quindi, alcuna contrarietà all'approvazione della riforma forense in discussione alla Camera dei Deputati ma, consapevole della necessità di profonde modifiche al testo già approvato in Senato, preannunciate dalle manovre economiche di luglio ed agosto, si ripropone di collaborare con spirito costruttivo al suo miglioramento, pur rilevando, però, che finora non è giunto né dal Governo né dalla maggioranza un segnale che indichi metodi e obiettivi.


Nel merito, peraltro, appaiono al momento inadeguate, e in più punti, le soluzioni prospettate:

- sull'accesso, di fatto sostanzialmente peggiorato ed appesantito, senza che a tanto corrisponda una migliore qualificazione degli aspiranti avvocati;
- sui giovani avvocati che per primi soffrono le difficoltà legate all'esercizio della professione e rispetto ai quali nulla è previsto o prospettato;
- sulle specializzazioni forensi, essendo troppo scarsa l'integrazione con il sistema formativo universitario ed onerose, specie per i giovani, le soluzioni prospettate; sul sistema disciplinare, incompatibile con le recenti normative e la cui terzietà ed il buon funzionamento non sono garantiti;
- sulla *governance*, essendo evidente che la eventuale centralità del Consiglio Nazionale Forense, limitamente alle funzioni amministrative, deve trovare regole efficaci, in grado di garantire una partecipazione effettiva e tendenzialmente egualitaria di tutti gli avvocati, oltreché una ovvia tutela delle minoranze;
- sulla possibilità di forme ulteriori e diverse di esercizio dell'attività professionale, che consentano all'avvocatura italiana di competere ad armi pari con quella internazionale;
- sulla opportunità di individuare e regolare ulteriori, diverse figure professionali che si vanno diffondendo, sempre più stabilmente, anche nel nostro Paese;
- sulla necessità di promuovere e valorizzare ulteriormente il mondo associativo forense.

Il Partito Democratico si impegna affinché:

- la mediaconciliazione sia rispettosa del dettato costituzionale e degli effettivi interessi dei cittadini;
- sia previsto un aumento delle competenze e delle occasioni professionali per gli avvocati, con particolare riferimento alla possibilità di autenticare le scritture private aventi ad oggetto diritti disponibili, ivi inclusi quelli immobiliari;
- l'affidamento degli incarichi professionali da parte degli enti pubblici e da tutti quei soggetti, anche privati, che utilizzano in misura prevalente finanziamenti e partecipazioni pubbliche, siano regolati secondo criteri di trasparenza e merito;
- si giunga ad una ricognizione radicale del sistema della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, dotando il sistema territoriale della giustizia di adeguate e tempestive risorse finanziarie;
- sia estesa la presenza obbligatoria dell'avvocato in tutte le sedi di conflitto giurisdizionale, comprese quelle contabili e tributarie;
- sia riformata la rappresentanza in giudizio e il servizio legale a disposizione dello Stato e degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e locali;
- sia rapidamente approvata la riforma della magistratura onoraria prevedendo la partecipazione attiva e in misura consistente dell'avvocatura, individuando i profili professionali più opportuni, al fine di contribuire utilmente all'esercizio della giurisdizione;
- sia garantita all'avvocatura una posizione di rilievo nella *governance* dell'organizzazione giudiziaria e occasioni professionali adeguate nelle attività finalizzate alla diminuzione dell'arretrato giurisdizionale.

Ottobre 2011



[partitodemocratico.it](http://partitodemocratico.it) [youdem.tv](http://youdem.tv) [forum.giustizia@partitodemocratico.it](mailto:forum.giustizia@partitodemocratico.it)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## **Lettera inviata dalla Banca Centrale europea al Presidente del Consiglio 5 agosto 2011**

**Francoforte/Roma, 5 Agosto 2011**

Caro Primo Ministro,

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei mercati dei titoli di Stato italiani. Il Consiglio direttivo ritiene che sia necessaria un'azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori.

Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'area-euro del 21 luglio 2011 ha concluso che «tutti i Paesi dell'euro riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a onorare in pieno la loro individuale firma sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per le riforme strutturali». Il Consiglio direttivo ritiene che l'Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali.

Il Governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e, a questo scopo, ha di recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti.

### **Nell'attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure:**

1. Vediamo l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita. Alcune decisioni recenti prese dal Governo si muovono in questa direzione; altre misure sono in discussione con le parti sociali. Tuttavia, occorre fare di più ed è cruciale muovere in questa direzione con decisione. Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro.

a) È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala.

b) C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.

c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi.

**2. Il Governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise** per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

a) Ulteriori misure di correzione del bilancio sono necessarie. Riteniamo essenziale per le autorità italiane di anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto del luglio 2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit migliore di quanto previsto fin qui nel 2011, un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e un bilancio in pareggio nel 2013, principalmente attraverso tagli di spesa. È possibile intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quella stabilita per il settore pubblico, così ottenendo dei risparmi già nel 2012. Inoltre, il Governo dovrebbe valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover (il ricambio, ndr) e, se necessario, riducendo gli stipendi.

b) Andrebbe introdotta una clausola di riduzione automatica del deficit che specifichi che qualunque scostamento dagli obiettivi di deficit sarà compensato automaticamente con tagli orizzontali sulle spese discrezionali.

c) Andrebbero messi sotto stretto controllo l'assunzione di indebitamento, anche commerciale, e le spese delle autorità regionali e locali, in linea con i principi della riforma in corso delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

**Vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari**, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di Settembre 2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole di bilancio.

3. Incoraggiamo inoltre il Governo a prendere immediatamente misure per garantire una revisione dell'amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e la capacità di assecondare le esigenze delle imprese. Negli organismi pubblici dovrebbe diventare sistematico l'uso di indicatori di performance (soprattutto nei sistemi sanitario, giudiziario e dell'istruzione). C'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province). Andrebbero rafforzate le azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali.

Confidiamo che il Governo assumerà le azioni appropriate.

Con la migliore considerazione,

**Mario Draghi, Jean-Claude Trichet**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## **Lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo 26 ottobre 2011**

### **PREMESSA**

L'Italia ha sempre onorato i propri impegni europei e intende continuare a farlo. Quest'estate il Parlamento italiano ha approvato manovre di stabilizzazione finanziaria con un effetto correttivo sui saldi di bilancio al 2014 pari a 60 miliardi di euro. Sono state così create le condizioni per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, con un anno di anticipo rispetto a quanto richiesto dalle istituzioni europee. Dal 2012, grazie all'aumentato avanzo primario, il nostro debito scenderà.

Tuttavia, siamo consapevoli della necessità di presentare un piano di riforme globale e coerente.

La situazione italiana va letta tenendo in debita considerazione gli equilibri più generali che coinvolgono l'intera area europea. Mesi di tensioni sui mercati finanziari e di aggressioni speculative contro i debiti sovrani sono, infatti, il segnale inequivocabile di una debolezza degli assetti istituzionali dell'area euro.

Per quel che riguarda l'Italia, consapevoli di avere un debito pubblico troppo alto e una crescita troppo contenuta, abbiamo seguito sin dall'inizio della crisi una politica attenta e rigorosa.

Dal 2008 ad oggi il nostro debito pubblico è cresciuto, in rapporto al Pil, meno di quello di altri importanti paesi europei. Inoltre, la disciplina da noi adottata ha portato a un bilancio primario in attivo. Situazione non comune ad altri Paesi.

Se problemi antichi, come quello del nostro debito pubblico, danno luogo oggi a ulteriori e gravi pericoli, ciò è soprattutto il segno che la causa va cercata non nella loro sola esistenza, ma nel nuovo contesto nel quale ci si è trovati a governarli.

### **A. I FONDAMENTALI DELL'ECONOMIA**

Il Governo italiano ha risanato i conti pubblici e consegnerà l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Il debito pubblico in rapporto al PIL è stato ricondotto su un sentiero di progressiva riduzione.

Nel 2014 avremo un avanzo di bilancio (corretto per il ciclo) pari allo 0,5% del PIL, un avanzo primario pari al 5,7% del PIL e un debito pubblico al 112,6% del PIL. Per realizzare questo obiettivo sono state approvate durante l'estate in tempi record due importanti manovre di finanza pubblica che comporteranno una correzione del deficit tendenziale nel quadriennio 2011-2014 pari rispettivamente a 0,2%, 1,7%, 3,3% e 3,5% del PIL. Nel 2011 si prevede un avanzo primario consistente pari allo 0,9% del PIL.

Nonostante l'aumento delle spese per il servizio del debito, questo consentirà la riduzione del rapporto debito/PIL già nel 2012. I dati relativi ai primi otto mesi dell'anno in corso sono coerenti con questi obiettivi.

È doveroso segnalare che la nuova serie dei conti nazionali indica che nel 2010 il Pil italiano è cresciuto dell'1,5% e non dell'1,3% e, nei due anni della crisi, il Pil si è ridotto meno di quanto prima stimato (-1,2% invece di -1,3% nel 2008 e -5,1% invece di -5,2% nel 2009).



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Come conseguenza della revisione contabile operata da Eurostat il rapporto deficit/Pil, che è stato confermato a 4,6% per il 2010, è praticamente allineato a quello della Germania, rivisto dal 3,3% al 4,3%. Si noti, inoltre, che l'Eurostat ha rettificato al rialzo anche i rapporti deficit/Pil della Francia (dal 7% al 7,1%), della Spagna (dal 9,2% al 9,3%), della Grecia (dal 10,5% al 10,6%) e del Portogallo (dal 9,1% al 9,8%).

In conclusione, nel 2010 l'Italia aveva, insieme alla Germania, il comportamento largamente più virtuoso in termini di indebitamento netto in rapporto al Pil.

## **B. CREARE CONDIZIONI STRUTTURALI FAVOREVOLI ALLA CRESCITA**

Siamo ora impegnati nel creare le condizioni strutturali favorevoli alla crescita. Il Governo ritiene necessario intervenire sulla composizione del bilancio pubblico per renderla più favorevole alla crescita.

Con questo obiettivo il Governo intende operare su quattro direttrici **nei prossimi 8 mesi**:

- **Entro 2 mesi**, la rimozione di vincoli e restrizioni alla concorrenza e all'attività economica, così da consentire, in particolare nei servizi, livelli produttivi maggiori e costi e prezzi inferiori;
- **Entro 4 mesi**, la definizione di un contesto istituzionale, amministrativo e regolatorio che favorisca il dinamismo delle imprese;
- **Entro 6 mesi**, l'adozione di misure che favoriscano l'accumulazione di capitale fisico e di capitale umano e ne accrescano l'efficacia;
- **Entro 8 mesi**, il completamento delle riforme del mercato del lavoro, per superarne il dualismo e favorire una maggiore partecipazione.

**Nei prossimi 4 mesi** è, ad ogni modo, prioritario aggredire con decisione il dualismo Nord-Sud che storicamente caratterizza e penalizza l'economia italiana. Tale divario si estrinseca in un livello del Pil del Centro-Nord Italia che eguaglia il livello delle migliori realtà europee, e quello del Mezzogiorno, che è collocato in fondo alla graduatoria europea.

A riguardo, l'esecutivo è intenzionato a utilizzare pienamente i fondi strutturali, impegnandosi in una loro revisione globale, inclusi quelli per lo sviluppo delle infrastrutture, allo scopo di migliorarne l'utilizzo e ridefinirne le priorità in stretta collaborazione con la Commissione Europea. Tale revisione consentirà un'accelerazione, una riconsiderazione delle priorità dell'uso dei Fondi e una regia rafforzata, dove l'Italia è disposta a chiedere un sostegno tecnico alla commissione europea per la realizzazione di questo ambizioso obiettivo. Il programma straordinario per lo sviluppo del Mezzogiorno è definito in maniera evocativa "Eurosud" e nasce dalla convinzione che la crescita del Sud è la crescita dell'Italia intera.

Il Governo, quindi, definirà ed attuerà la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013. Tale revisione risponde alle Raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2011 sul Programma Nazionale di Riforma dell'Italia.

Esso si basa su una più forte concentrazione dei Programmi sugli investimenti maggiormente in grado di rilanciare la competitività e la crescita del Paese, segnatamente intervenendo sul potenziale non utilizzato nel Sud, e su un più stringente orientamento delle azioni ai risultati (istruzione, banda larga, ferrovie, nuova occupazione). Tale revisione potrà comportare una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Le risorse rese disponibili a seguito di questa riduzione saranno programmate attraverso un percorso di concertazione tra il Ministro delegato alle politiche di coesione, il Commissario europeo competente e le regioni interessate basato su una cooperazione rafforzata con la Commissione europea attraverso un apposito gruppo di azione.

**Tale piano d'azione sarà definito entro il 15 novembre 2011.**

La creazione delle condizioni strutturali per la crescita dell'intero Paese passa inevitabilmente per la revisione delle politiche di:

- a. promozione e valorizzazione del capitale umano;
- b. efficientamento del mercato del lavoro;
- c. apertura dei mercati in chiave concorrenziale;
- d. sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione;
- e. semplificazione normativa e amministrativa;
- f. modernizzazione della pubblica amministrazione;
- g. efficientamento e snellimento dell'amministrazione della giustizia;
- h. accelerazione della realizzazione delle infrastrutture ed edilizia;
- i. riforma dell'architettura costituzionale dello Stato.

## **a. Promozione e valorizzazione del capitale umano**

L'accountability delle singole scuole verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo per l'anno scolastico 2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti; si valorizzerà il ruolo dei docenti (elevandone, nell'arco d'un quinquennio, impegno didattico e livello stipendiale relativo); si introdurrà un nuovo sistema di selezione e reclutamento.

Si amplieranno autonomia e competizione tra Università. Si accrescerà la quota di finanziamento legata alle valutazioni avviate dall'ANVUR e si accresceranno i margini di manovra nella fissazione delle rette di iscrizione, con l'obbligo di destinare una parte rilevante dei maggiori fondi a beneficio degli studenti meno abbienti. Si avvierà anche uno schema nazionale di prestiti d'onore.

Da ultimo, tutti i provvedimenti attuativi della riforma universitaria saranno approvati **entro il 31 dicembre 2011**.

## **b. Efficientamento del mercato del lavoro**

È prevista l'approvazione di misure aggiuntive concernenti il mercato del lavoro.

1. In particolare, il Governo si impegna ad approvare **entro il 2011** interventi rivolti a favorire l'occupazione giovanile e femminile attraverso la promozione: a. di contratti di apprendistato contrastando le forme improprie di lavoro dei giovani; b. di rapporti di lavoro a tempo parziale e di contratti di inserimento delle donne nel mercato del lavoro; c. del credito di imposta in favore delle imprese che assumono nelle aree più svantaggiate.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

2. **Entro maggio 2012** l'esecutivo approverà una riforma della legislazione del lavoro a. funzionale alla maggiore propensione ad assumere e alle esigenze di efficienza dell'impresa anche attraverso una nuova regolazione dei licenziamenti per motivi economici nei contratti di lavoro a tempo indeterminato; b. più stringenti condizioni nell'uso dei "contratti parasubordinati" dato che tali contratti sono spesso utilizzati per lavoratori formalmente qualificati come indipendenti ma sostanzialmente impiegati in una posizione di lavoro subordinato.

## c. Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

**Entro il 1° marzo 2012** saranno rafforzati gli strumenti di intervento dell'Autorità per la Concorrenza per prevenire le incoerenze tra promozione della concorrenza e disposizioni di livello regionale o locale.

Verrà generalizzata, la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in accordo con gli enti territoriali.

Le principali disposizioni contenute nella bozza di disegno di legge sulla concorrenza riguardano i settori della distribuzione dei carburanti e dell'assicurazione obbligatoria sui veicoli. Le misure relative al mercato assicurativo sono state definite all'interno di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che è già stata approvata dalla camera dei deputati ed è attualmente all'esame del senato. Le misure concernenti i mercati della distribuzione carburanti sono state integralmente inserite nel Decreto Legge n.98/2011 e pertanto sono già in vigore. Si è preferito adottare uno strumento legislativo quale il decreto che garantisce l'immediata efficacia degli interventi. nel medesimo decreto legge sono state inserite anche altre disposizioni di apertura dei mercati e liberalizzazioni, tra cui si ricorda in particolare la liberalizzazione in via sperimentale degli orari dei negozi.

Nel frattempo, fra i primi in Europa, l'Italia ha aperto alla concorrenza il mercato della distribuzione del gas: sono stati adottati e saranno a breve pubblicati nella gazzetta ufficiale i regolamenti che disciplinano le gare per l'affidamento della distribuzione del gas in ambiti territoriali più ampi dei comuni.

Già con il Decreto Legge n.138/2011 sono state adottate incisive misure finalizzate alla liberalizzazione delle attività d'impresa e degli ordini professionali e dei servizi pubblici locali. In particolare già si prevede che le tariffe costituiscano soltanto un riferimento per la pattuizione del compenso spettante al professionista, derogabile su accordo fra le parti. Il provvedimento sullo sviluppo recherà altre misure per rafforzare l'apertura degli ordini professionali e dei servizi pubblici locali.

Sempre in materia di ordini professionali, nella manovra di agosto, in tema di accesso alle professioni regolamentate, è stato previsto che gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Inoltre, già in sede di conversione della manovra di luglio (DL n. 98/2011) è stato previsto che il Governo, sentita l'Alta Commissione per la Formulazione di Proposte in materia di Liberalizzazione dei Servizi, elaborerà proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. Dopo 8 mesi dalla conversione del decreto legge, tali servizi si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolato.

Verranno rafforzati i presidi a tutela della concorrenza nel campo dei servizi pubblici locali, con l'introduzione a livello nazionale di sistemi di garanzia per la qualità dei servizi nei comparti idrico, dei rifiuti, dei trasporti, locali e nazionali e delle farmacie comunali, **seguendo rispettivamente questa sequenza temporale 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 mesi.**

Per quanto riguarda la riforma dei servizi pubblici locali che il Governo italiano - riprendendo quanto già previsto dall'articolo 23 bis del DL 112/2008 - ha approvato nella manovra di agosto 2011 escludendo il settore idrico a seguito di un referendum popolare. Con le disposizioni che si intende varare si rafforza il processo di liberalizzazione e privatizzazione prevedendo che non è possibile attribuire diritti di esclusiva nelle ipotesi in cui l'ente locale affidante



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

non proceda alla previa verifica della realizzabilità di un sistema di concorrenza nel mercato, ossia di un sistema completamente liberalizzato. Inoltre, viene previsto un ampliamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché un sistema di *benchmarking* al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni.

## **d. Sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione**

**Entro il 2011**, al fine di favorire la crescita delle imprese il Governo prevede di utilizzare la leva fiscale per agevolare la capitalizzazione delle aziende, con meccanismi di deducibilità del rendimento del capitale di rischio. Verranno potenziati gli schemi a partecipazione pubblica di *venture capital* e *private equity*, preservando la concorrenza nei relativi comparti.

Il Governo trasformerà le aree di crisi in aree di sviluppo, rendendo più semplice ed efficace la procedura per definire i programmi di rilancio, che potranno essere finanziati anche con risorse comunitarie.

Forte impegno dell'esecutivo verso le PMI, destinando loro il 50% delle risorse non utilizzate ogni anno del Fondo Rotativo per il Sostegno alle imprese e per gli investimenti in ricerca.

Questi interventi – insieme al Contratto di Sviluppo, già operativo – rientrano a pieno titolo nell'ambito del riordino generale degli incentivi contenuto nello Statuto delle Imprese, che diventerà legge nelle prossime settimane.

Per garantire la liquidità delle imprese si prevede un sistema di certificazione di debiti delle Pubbliche Amministrazioni locali nei confronti delle imprese stesse al fine di consentire lo sconto e successivo pagamento da parte delle banche, in conformità alle procedure di calcolo Eurostat e senza impatto addizionale sull'indebitamento della Pubblica Amministrazione.

## **e. Semplificazione normativa e amministrativa**

Il Governo incentiva la costituzione di "zone a burocrazia zero" in tutto il territorio nazionale in via sperimentale per tutto il 2013, anche attraverso la creazione dell'U.L.G. – Ufficio Locale dei Governi quale autorità unica amministrativa che coinvolgerà i livelli locali di governo in passato esclusi.

Il Governo mira a semplificare la costituzione del bilancio delle S.r.l., la digitalizzazione del deposito dell'atto di trasferimento delle quote delle società e lo snellimento in materia di vigilanza delle società di capitali e degli organi di controllo.

I rapporti con la pubblica amministrazione diventeranno più snelli grazie alla completa sostituzione dei certificati con delle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione resteranno valide solo nei rapporti tra privati.

I controlli sulle imprese si ispireranno a criteri di semplicità e proporzionalità, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

Da ultimo, per quanto riguarda la semplificazione amministrativa verrà completata **nei prossimi 6 mesi** la strategia di revisione della regolamentazione settoriale, elaborando proposte puntuali di semplificazione dei procedimenti e monitorandone gli effetti. Verrà rafforzata e accelerata l'attuazione del programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi di tipo informativo previsti da leggi statali (MOA). Inoltre, ove la disciplina sia di fonte regionale e locale, verranno rafforzati ed estesi gli incentivi previsti dalla manovra estiva per i procedimenti



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

amministrativi relativi all'avvio e alla svolgimento dell'attività d'impresa. L'obiettivo è quello di migliorare il posizionamento dell'Italia nella graduatoria internazionale relativa al *Doing Business*, nei prossimi 3 anni.

## **f. Modernizzazione della pubblica amministrazione**

La pubblica amministrazione è un volano fondamentale della crescita.

Stiamo creando le condizioni perché la pubblica amministrazione sia pronta ad accompagnare la ripresa, svolgendo una funzione di servizio allo sviluppo e non di zavorra burocratica. Ecco perché la semplificazione, la trasparenza e la meritocrazia sono fondamentali. Un tassello rilevante è costituito dalla piena attuazione della Riforma Brunetta della pubblica amministrazione, in particolar modo dalle misure che rafforzano il ruolo della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (istituita nel dicembre del 2009) e le cui competenze saranno integrate con il disegno di legge in materia di anticorruzione, già approvato dal Senato, e attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Esso rappresenta un passaggio importante per la completa implementazione della riforma della pubblica amministrazione in quanto individua una nuova governance per l'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, affidando le funzioni alla Commissione e individuando con estrema puntualità le modalità di accrescimento del livello di trasparenza della pubblica amministrazione.

Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costosa la pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali (oltre al vigente blocco del turnover del personale) renderemo effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: a. la mobilità obbligatoria del personale; b. la messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale; c. il superamento delle dotazioni organiche.

Contestualmente all'entrata in vigore della legge costituzionale recante l'abolizione e la razionalizzazione delle province è prevista l'approvazione di una normativa transitoria per il trasferimento del relativo personale nei ruoli delle regioni e dei comuni.

## **g. Efficiamento e snellimento dell'amministrazione della giustizia**

Proseguendo sulla linea delle misure definite in estate, verranno rafforzati il contrasto della litigiosità e la prevenzione del contenzioso (anche attraverso la costituzione presso il Ministero della Giustizia di un gruppo tecnico che individui situazioni a forte incidenza di litigiosità e proponga specifici interventi di contrasto). **Entro il 30 aprile 2012** verrà completato il progetto in corso presso il Ministero della Giustizia per la creazione di una banca dati centralizzata per le statistiche civili e per quelle fallimentari.

Verranno rafforzati i meccanismi incentivanti per gli uffici virtuosi di cui alla Legge n. 111 del 2011. L'obiettivo è quello della riduzione della durata delle controversie civili di almeno il 20 per cento in 3 anni.

## **h. Accelerazione della realizzazione delle infrastrutture ed edilizia**

Oltre alla realizzazione degli investimenti già concordati con le società concessionarie, il Governo solleciterà una maggiore partecipazione degli investitori privati, definendo **entro il 31 dicembre 2011** standard contrattuali tipo che facilitino il ricorso al *project financing*, con una più chiara ed efficiente allocazione dei rischi tra le parti e accrescendo le certezze sulla redditività dell'opera e la prevenzione di comportamenti di tipo monopolistico nella determinazione dei



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

pedaggi. Verrà rafforzata la qualità della programmazione finanziaria pubblica, definendo obiettivi pluriennali di spesa e concentrando le risorse su progetti considerati strategici.

Il Governo è impegnato nella definizione **nelle prossime 10 settimane** di alcune opere immediatamente cantierabili, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che potranno beneficiare, a titolo di contributo al finanziamento, della defiscalizzazione (IRAP, IRES) a vantaggio dei concessionari dell'opera stessa. Inoltre sono previste una serie di semplificazioni e velocizzazioni nelle procedure di approvazione dei progetti da parte del CIPE e la suddivisione degli appalti in lotti funzionali per garantire alle PMI un accesso facilitato.

Si prevede lo sblocco degli investimenti privati grazie alla semplificazione delle procedure relative ai contratti di programma dei maggiori aeroporti italiani. Infine, sono previste norme mirate all'ottimizzazione delle gestioni negli impianti portuali e di semplificazione in materia di trasporto eccezionale su gomma.

Da ultimo, è in corso di predisposizione una garanzia "reale" dello Stato (attraverso propri beni immobili, e non solo di natura finanziaria) per i mutui prima casa di giovani coppie, prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo garantirà un nuovo impulso al mercato immobiliare e alle nuove famiglie.

## **i. Riforma dell'architettura costituzionale dello Stato**

Il Governo italiano è impegnato in un processo di complessiva riforma costituzionale. Essa riguarda tanto l'assetto costituzionale dei poteri, quanto la cornice normativa volta a promuovere le condizioni di sviluppo del mercato e una disciplina più rigorosa delle finanze pubbliche.

Pur nella complessità del processo di revisione costituzionale l'Italia intende giungere all'approvazione della prima lettura di tali disegni di legge costituzionale entro **i prossimi 6/12 mesi**.

In particolare, quanto alla riforma dello Stato, si tratta dei seguenti provvedimenti:

- a. Disegno di legge (già approvato in prima lettura alla Camera) sulla modifica dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione al Parlamento nazionale al fine di garantire una maggiore partecipazione giovanile alla vita politica.
- b. Due disegni di legge (all'esame del Parlamento) di riforma complessiva dell'organizzazione dei vertici delle istituzioni politiche, con particolare riferimento alla riduzione significativa del numero dei parlamentari, all'abolizione delle province, alla riforma in senso federale dello Stato, alla maggiore efficienza dei meccanismi decisionali e al rafforzamento del ruolo dell'esecutivo e della maggioranza.

Sul secondo versante, relativo alla disciplina del mercato e al rigore della finanza pubblica, si prevede:

- a. Un disegno di legge (la cui approvazione è in corso proprio in questi giorni presso la Camera dei deputati) di riforma degli articoli della costituzione relativi alla libertà di iniziativa economica e alla tutela della concorrenza, nonché alla riforma della pubblica amministrazione in funzione della valorizzazione dell'efficienza e del merito.
- b. Un disegno di legge sull'introduzione del vincolo di pareggio di bilancio sul modello già seguito in altri ordinamenti europei.

A tal fine si deve ricordare che l'articolo 138 della Costituzione Italiana impone che le leggi costituzionali ad intervallo non minore di tre mesi. Quindi, anche con la massima celerità possibile, le riforme costituzionali richiedono dei tempi minimi imprescindibili.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Le conseguenti leggi attuative saranno successivamente attuate senza indugio, non essendovi vincoli temporali nell'ambito della Costituzione.

## C. UNA FINANZA PUBBLICA SOSTENIBILE

### Le pensioni

Nella attuale legislatura la normativa previdenziale è stata oggetto di ripetuti interventi che hanno reso a regime il sistema pensionistico italiano tra i più sostenibili in Europa e tra i più capaci di assorbire eventuali choc negativi.

Grazie al meccanismo di aggancio dell'età pensionabile alla speranza di vita introdotto nel 2010 (art. 12 commi 12-bis e 12-ter, DL 78/2010, come modificato con art. 18 comma 4, DL 98/2011), il Governo italiano prevede che il requisito anagrafico per il pensionamento sarà pari ad almeno 67 anni per uomini e donne nel 2026.

Sono già stati rivisti i requisiti necessari per l'accesso al pensionamento di anzianità. Tali requisiti aumenteranno gradualmente fino ad arrivare a regime a partire dal 2013. Questi requisiti sono in ogni caso agganciati in aumento all'evoluzione della speranza di vita.

### La delega fiscale e assistenziale previdenziale

Il provvedimento di iniziativa governativa è già all'esame del Parlamento e sarà approvato, **entro il 31 gennaio 2012**, quindi con tempi compatibili all'emanazione dei provvedimenti delegati entro il 2012. Comunque, anche al fine di accrescere la fiducia degli investitori, nel rispetto del percorso di risanamento programmato, il Governo ha fornito, con la Legge 148 del 14 settembre 2011, le risorse che saranno reperite con l'esercizio della delega per la riforma dei sistemi fiscale e assistenziale sulla base degli attuali regimi di favore fiscale e delle sovrapposizioni fra agevolazioni e conseguenti inefficienze ad oggi individuate. Tali risorse ammontano ad almeno 4 miliardi di euro nell'anno 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. Contestualmente, per dare massima garanzia sul rispetto dei saldi è stata introdotta una clausola di salvaguardia. La clausola prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della delega oltre il 30 settembre 2012, le agevolazioni fiscali vigenti saranno ridotte del 5% per l'anno 2012 e del 20% a decorrere dal 2013. In alternativa, anche parziale, si è stabilita la possibilità di disporre con decreto del Presidente del consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

In breve, qualora la delega non fosse esercitata entro il 30 settembre 2012 o le nuove disposizioni fiscali e assistenziali non siano in grado di garantire un sufficiente effetto positivo sul deficit (almeno 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi a partire dal 2014), si avrà una riduzione automatica delle agevolazioni fiscali che garantirà comunque il raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Viceversa, se la delega verrà esercitata entro il termine e le nuove disposizioni garantiranno effetti di risparmio almeno pari a quelli previsti, non si procederà dunque al taglio automatico delle agevolazioni.

### Le dismissioni

**Entro il 30 novembre 2011**, il Governo definirà un piano di dismissioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico che prevede almeno 5 miliardi di proventi all'anno nel prossimo triennio. Previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, gli enti territoriali dovranno definire con la massima urgenza un programma di privatizzazione delle aziende da essi controllate.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

I proventi verranno utilizzati per ridurre il debito o realizzare progetti di investimento locali.

## **La razionalizzazione della spesa pubblica**

Il Governo ribadisce l'impegno a definire **entro il 31 dicembre 2011** il programma per la riorganizzazione della spesa previsto dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare per quanto riguarda: l'integrazione operativa delle agenzie fiscali; la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e degli enti della previdenza pubblica in modo da creare sinergie e ottimizzare l'uso delle risorse; il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine; la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso in modo da accelerare i tempi della giustizia civile; e la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il Governo attuerà i primi interventi dal 1° gennaio 2012 e darà conto dei progressi realizzati con cadenza trimestrale.

## **Debito pubblico**

**Entro il 31 dicembre 2011**, il governo affiderà l'elaborazione di un piano organico per l'abbattimento del debito attraverso anche le dismissioni ad una commissione ristretta di personalità di prestigio, in collaborazione con gli enti territoriali e con le principali istituzioni economiche e finanziarie nazionali ed internazionali.

## **Il costo degli apparati istituzionali**

Il Governo riconosce la necessità di rafforzare gli interventi volti a ridurre i costi degli apparati istituzionali. In particolare, verrà perseguita **entro il 2012**, una razionalizzazione e soppressione delle provincie e la riallocazione delle funzioni delle Province alle Regioni o ai Comuni, in modo da assicurare un significativo snellimento dei relativi apparati burocratici e degli organi rappresentativi. Verrà rafforzato il regime di incompatibilità fra le cariche elettive ai diversi livelli di governo.

## **Il pareggio di bilancio**

Il disegno di legge di riforma della Costituzione in materia di pareggio di bilancio è già all'esame della Camera dei Deputati. L'obiettivo è quello di una sua definitiva approvazione **entro la metà del 2012**.

Con le modifiche introdotte con la Legge n.39/2011 alla "Legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009)" è stata rivista la normativa relativa alle coperture finanziarie delle leggi a vantaggio del rafforzamento della relativa disciplina fiscale. In particolare, per la copertura degli oneri correnti della legge di stabilità è stata circoscritta la possibilità di utilizzare il miglioramento del risparmio pubblico, escludendo la possibilità di finanziare con tali risorse nuove o maggiori spese correnti.

## **Definire le ulteriori misure correttive eventualmente necessarie**

Il Governo monitorerà costantemente l'andamento dei conti pubblici.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Qualora il deterioramento del ciclo economico dovesse portare a un peggioramento nei saldi il Governo interverrà prontamente. L'utilizzo del Fondo per esigenze indifferibili sarà vincolato all'accertamento, **nel giugno del 2012**, di andamenti dei conti pubblici coerenti con l'obiettivo per l'indebitamento netto del prossimo anno.

## **D. CONCLUSIONI**

Siamo sicuri che, con l'impegno di tutti, scaturito dalla consapevolezza che ci troviamo a fronteggiare problemi che riguardano l'intera Unione e la tenuta stessa della moneta comune, dunque problemi non circoscrivibili a questa o quella debolezza o forza nazionali, consegneremo ai giovani un'Europa più forte e più coesa.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## **Dichiarazione del Vertice Euro, Euro Summit Consiglio Europeo, 26.10.2011**

Bruxelles, 26 ottobre 2011

### **DICHIARAZIONE DEL VERTICE EURO**

1. Negli ultimi tre anni abbiamo adottato misure senza precedenti per combattere gli effetti della crisi finanziaria mondiale, sia nell'ambito dell'Unione europea che all'interno della zona euro. La strategia che abbiamo istituito comprende sforzi decisi per garantire risanamento di bilancio, sostegno ai paesi in difficoltà e rafforzamento della governance della zona euro così di realizzare una maggiore integrazione economica tra noi e un'ambiziosa agenda per la crescita. Nella riunione del 21 luglio abbiamo adottato una serie di decisioni importanti. La ratifica da parte di tutti i 17 Stati membri della zona euro delle misure riguardanti il FESF rafforza notevolmente la nostra capacità di reagire alla crisi. L'accordo delle tre istituzioni su un pacchetto legislativo forte all'interno delle strutture dell'UE in merito a una migliore governance economica rappresenta un altro risultato significativo. L'introduzione del semestre europeo, in base al quale ora il coordinamento a livello dell'UE avviene prima che siano adottate le decisioni nazionali, ha cambiato radicalmente le modalità di coordinamento a livello europeo delle nostre politiche economiche e di bilancio. L'euro continua a poggiare su fondamentali solidi.
2. Occorrono ulteriori azioni per ripristinare la fiducia ed è per questo che, oggi, abbiamo convenuto una serie globale di misure supplementari che rispecchiano la nostra ferma determinazione a fare tutto il necessario per superare le attuali difficoltà e a intraprendere le iniziative richieste per il completamento dell'unione economica e monetaria. Appoggiamo pienamente l'azione della BCE volta a garantire la stabilità di prezzi della zona euro.

#### ***Finanze pubbliche sostenibili e riforme strutturali per la crescita***

3. L'Unione europea deve migliorare le proprie prospettive di crescita e di occupazione, come indicato nell'agenda per la crescita concordata in sede di Consiglio europeo il 23 ottobre 2011. Ribadiamo il nostro pieno impegno ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del primo semestre europeo e a concentrare la spesa pubblica sui settori legati alla crescita.
4. Tutti gli Stati membri della zona euro sono pienamente decisi a proseguire la loro politica di risanamento di bilancio e riforme strutturali. Uno sforzo particolare sarà richiesto agli Stati membri che devono far fronte a tensioni sui mercati del debito sovrano.
5. Accogliamo con favore le importanti misure adottate dalla Spagna per ridurre il disavanzo di bilancio, ristrutturare il settore bancario e riformare il mercato dei prodotti e del lavoro, nonché l'adozione di una modifica di bilancio equilibrata a livello costituzionale. È fondamentale attuare rigorosamente l'aggiustamento di bilancio così come previsto, anche a livello regionale, al fine di rispettare gli impegni del patto di stabilità e crescita ed ottenere il rafforzamento del quadro di bilancio elaborando la legislazione minore così da rendere pienamente operativa la modifica costituzionale. Occorrono ulteriori azioni per potenziare la crescita al fine di ridurre il livello di disoccupazione inaccettabilmente elevato. Le azioni dovrebbero comprendere un potenziamento delle modifiche del mercato del lavoro al fine di aumentare la flessibilità a livello di imprese e l'occupabilità della manodopera nonché altre riforme volte a migliorare la competitività, in particolare ampliando le riforme nel settore dei servizi.
6. Accogliamo con favore i piani dell'Italia per le riforme strutturali volte al rafforzamento della crescita e la strategia per il risanamento di bilancio, come indicato nella lettera trasmessa ai presidenti del Consiglio europeo





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

e della Commissione ed esortiamo l'Italia a presentare con urgenza un calendario ambizioso di tali riforme. Elogiamo l'impegno dell'Italia per raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013 e un'eccedenza strutturale di bilancio nel 2014, che determini una riduzione del debito pubblico lordo al 113% del PIL nel 2014, nonché la prevista introduzione di una norma in materia di pareggio di bilancio nella costituzione entro la metà del 2012.

L'Italia attuerà ora le riforme strutturali proposte intese ad aumentare la competitività riducendo la burocrazia, abolendo le tariffe minime nei servizi professionali e liberalizzando ulteriormente i servizi pubblici e le imprese di pubblica utilità a livello locale. Prendiamo atto dell'impegno dell'Italia di riformare la legislazione del lavoro e in particolare le norme e le procedure in materia di licenziamenti e di rivedere il sistema di sussidi di disoccupazione attualmente frammentario, entro la fine del 2011, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Prendiamo atto del piano di innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni entro il 2026 e raccomandiamo entro la fine dell'anno la definizione del processo per conseguire tale obiettivo.

Sosteniamo l'intenzione dell'Italia di rivedere i programmi relativi ai fondi strutturali ridefinendo le priorità dei progetti e concentrando l'attenzione su istruzione, occupazione, agenda digitale e ferrovie/reti allo scopo di migliorare le condizioni per un rafforzamento della crescita e affrontare il divario regionale.

Invitiamo la Commissione a fornire una valutazione dettagliata delle misure ed a monitorarne l'attuazione, e le autorità italiane a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

## ***Paesi partecipanti al programma di aggiustamento***

7. Ribadiamo la nostra determinazione a continuare a fornire sostegno a tutti i paesi partecipanti al programma finché non abbiano di nuovo accesso al mercato, a condizione che detti programmi siano pienamente attuati.
8. Per quanto riguarda i paesi partecipanti al programma, accogliamo positivamente i progressi dell'Irlanda nell'attuazione completa del programma di aggiustamento, che sta dando risultati positivi. Anche il Portogallo sta compiendo notevoli progressi con il suo programma ed è determinato a continuare ad adottare misure per corroborare la sostenibilità di bilancio e migliorare la competitività. Invitiamo entrambi i paesi a perseverare negli sforzi, ad attenersi agli obiettivi convenuti e ad essere pronti a intraprendere le misure supplementari eventualmente necessarie per il conseguimento di questi obiettivi.
9. Accogliamo con favore la decisione dell'Eurogruppo in merito al versamento della sesta tranche del programma di sostegno UE-FMI per la Grecia. Attendiamo con interesse la conclusione di un nuovo programma pluriennale UE-FMI sostenibile e credibile per la fine dell'anno.
10. Occorre potenziare i meccanismi di controllo dell'attuazione del programma greco, come richiesto dal governo greco. La titolarità del programma è greca e la sua attuazione incombe alle autorità greche. Nel contesto del nuovo programma la Commissione, in cooperazione con gli altri partner della troika, stabilirà per la durata del programma una capacità di controllo sul terreno, anche con la partecipazione di esperti nazionali, per operare in stretta e continua cooperazione con il governo greco e la troika per fornire consulenza e offrire assistenza al fine di assicurare la realizzazione piena e tempestiva delle riforme. Assisterà la troika nel valutare la conformità delle misure che saranno adottate dal governo greco nel quadro degli impegni del programma. Questo nuovo ruolo sarà stabilito nel memorandum d'intesa. Per agevolare l'uso efficiente degli ingenti prestiti ufficiali per la ricapitalizzazione delle banche greche sarà rafforzata, di concerto con il governo greco e con la troika, la governance del fondo ellenico di stabilità finanziaria.
11. Sosteniamo pienamente la task force sull'assistenza tecnica istituita dalla Commissione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

12. La partecipazione del settore privato ha un ruolo essenziale nello stabilire la sostenibilità del debito greco. Accogliamo con favore pertanto gli attuali colloqui tra la Grecia e i suoi investitori privati per trovare una soluzione a favore di una partecipazione più profonda del settore privato. Con un programma di riforma ambizioso per l'economia greca, la partecipazione del settore privato dovrebbe assicurare la riduzione del rapporto debito/PIL della Grecia con l'obiettivo di raggiungere la percentuale del 120% entro il 2020. Invitiamo a tal fine la Grecia, gli investitori privati e tutte le parti interessate a elaborare uno scambio di titoli su base volontaria con uno sconto nominale del 50% sul debito greco virtuale detenuto da investitori privati. Gli Stati membri della zona euro contribuirebbero al pacchetto della partecipazione del settore privato fino a 30 miliardi di euro. Su tale base il settore ufficiale è disposto a fornire un programma supplementare per un finanziamento fino a 100 miliardi di euro entro il 2014, che includa la necessaria ricapitalizzazione delle banche greche. Il nuovo programma dovrebbe essere approvato entro la fine del 2011 e lo scambio di titoli dovrebbe essere attuato all'inizio del 2012. Esortiamo l'FMI a continuare a contribuire al finanziamento del nuovo programma greco.
13. La Grecia impegna i futuri flussi di cassa del progetto Helios o il reddito delle altre privatizzazioni in eccesso rispetto a quelli già inclusi nel programma di aggiustamento al fine di ridurre ulteriormente l'indebitamento della Repubblica ellenica fino a 15 miliardi di euro con l'obiettivo di ripristinare la capacità di prestito del FESF.
14. Sarà concesso un supporto di credito a sostegno della qualità delle garanzie, affinché le banche greche possano ricorrervi continuativamente per accedere alle operazioni di liquidità dell'Eurosistema.
15. Relativamente al nostro approccio generale alla partecipazione del settore privato nella zona euro, ribadiamo la decisione adottata il 21 luglio 2011 in base alla quale la Grecia necessita di una soluzione eccezionale e senza uguali.
16. Tutti gli altri Stati membri della zona euro ribadiscono solennemente la ferma determinazione ad onorare pienamente la propria firma sovrana, così come tutti gli impegni assunti per conseguire una situazione di bilancio sostenibile e attuare riforme strutturali. I capi di Stato o di governo della zona euro sostengono pienamente la determinazione in tal senso, perché la credibilità di tutte le loro firme sovrane è un elemento fondamentale per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso.

## *Meccanismi di stabilizzazione*

17. Il processo di ratifica del FESF riveduto è stato ora completato in tutti gli Stati membri della zona euro e l'Eurogruppo ha convenuto le linee guida di attuazione in ordine a interventi sul mercato primario e secondario, disposizioni precauzionali e ricapitalizzazione delle banche. Le decisioni che abbiamo adottato in merito al FESF il 21 luglio sono pertanto pienamente operative. Tutti gli strumenti a disposizione saranno utilizzati in modo efficace per assicurare la stabilità finanziaria nella zona euro. Come affermato nelle linee guida di attuazione sarà applicata una stretta condizionalità in caso di nuovi programmi (precauzionali) in linea con le prassi dell'FMI. La Commissione effettuerà una sorveglianza rafforzata degli Stati membri interessati e riferirà periodicamente all'Eurogruppo.
18. Conveniamo sull'opportunità di utilizzare la capacità del FESF ampliato nell'intento di massimizzare le risorse disponibili nell'ambito seguente:
  - l'obiettivo è sostenere l'accesso al mercato per gli Stati membri della zona euro confrontati a pressioni di mercato e assicurare il corretto funzionamento del mercato del debito sovrano della zona euro, preservando integralmente nel contempo l'alto merito di credito del FESF. Tali misure sono necessarie per assicurare la stabilità finanziaria e fornire una delimitazione sufficiente per contrastare il contagio;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

- si opererà in tal senso senza aumentare le garanzie alla base del fondo e restando nel contesto delle norme del trattato nonché delle modalità e condizioni dell'attuale accordo quadro, operando nel contesto degli strumenti concordati, e prevedendo la condizionalità e la sorveglianza appropriate.
19. Conveniamo su due opzioni di base per incrementare le risorse del FESF:
- fornire un supporto di credito al nuovo debito emesso dagli Stati membri, riducendo così i costi di finanziamento. L'acquisto di questa assicurazione contro i rischi verrebbe offerto agli investitori privati a titolo di opzione all'atto dell'acquisto di obbligazioni sul mercato primario;
  - massimizzare le modalità di finanziamento del FESF con una combinazione di risorse provenienti da istituti finanziari ed investitori privati e pubblici, il che può essere realizzato tramite società veicolo. In tal modo sarà possibile aumentare l'ammontare delle risorse disponibili per erogare prestiti, ricapitalizzare le banche e acquistare obbligazioni sui mercati primari e secondari.
20. Il FESF disporrà della flessibilità per impiegare tali due opzioni simultaneamente, avvalendosene in funzione dell'obiettivo specifico perseguito e della situazione del mercato. L'effetto leva di ciascuna opzione sarà variabile, a seconda delle loro caratteristiche specifiche e delle condizioni di mercato, ma potrebbe essere anche quadruplicato o quintuplicato.
21. Invitiamo l'Eurogruppo a mettere a punto le modalità e le condizioni di attuazione di tali procedure in novembre, in forma di linee guida e secondo il progetto di modalità e condizioni elaborato dal FESF.
22. Inoltre, un ulteriore rafforzamento delle risorse del FESF può essere realizzato mediante una cooperazione ancora più stretta con l'FMI. L'Eurogruppo, la Commissione e il FESF lavoreranno su tutte le opzioni disponibili.

## ***Sistema bancario***

23. Accogliamo con favore l'accordo raggiunto in data odierna dai membri del Consiglio europeo sulla ricapitalizzazione e il finanziamento delle banche (vedasi allegato 2).

## ***Coordinamento e sorveglianza economici e di bilancio***

24. Il pacchetto legislativo in materia di governance economica rafforza il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio. Una volta entrato in vigore nel gennaio 2012, sarà attuato rigorosamente nel quadro del semestre europeo. Esortiamo ad una sorveglianza rigorosa da parte della Commissione e del Consiglio, anche mediante una pressione reciproca, e ad utilizzare attivamente gli strumenti disponibili, siano essi nuovi o già esistenti. Ricordiamo inoltre gli impegni che abbiamo assunto nell'ambito del Patto euro plus.
25. L'essere parte di un'unione monetaria ha effetti di ampia portata e implica un coordinamento e una sorveglianza molto più attenti per assicurare la stabilità e la sostenibilità di tutta la zona. La crisi in atto mostra la necessità di affrontare la situazione in modo molto più efficace. Pertanto, mentre rafforziamo i nostri strumenti anticrisi all'interno della zona euro, faremo ulteriori progressi nell'integrazione delle politiche economiche e di bilancio rafforzando il coordinamento, la sorveglianza e la disciplina. Elaboreremo le necessarie politiche per sostenere il funzionamento dell'area della moneta unica.
26. Più in particolare, sulla scia del pacchetto legislativo appena adottato, del semestre europeo e del Patto euro plus, ci impegniamo ad attuare a livello nazionale le seguenti misure complementari:



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

- a. adozione da parte di ciascuno Stato membro della zona euro di regole sul pareggio di bilancio in termini strutturali che recepiscano nella legislazione nazionale il patto di stabilità e crescita, preferibilmente a livello costituzionale o equivalente, entro fine 2012;
  - b. rafforzamento dei quadri di bilancio nazionali al di là della direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. In particolare, i bilanci nazionali dovrebbero essere basati su previsioni di crescita indipendenti;
  - c. invito ai parlamenti nazionali a tener conto delle raccomandazioni adottate a livello UE sulla condotta delle politiche economiche e di bilancio;
  - d. consultazione della Commissione e degli altri Stati membri della zona euro prima di adottare qualsiasi importante programma di riforma della politica economica o di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo che sia possibile effettuare una valutazione dell'eventuale impatto sulla zona euro nel suo complesso.
  - e. impegno ad attenersi alle raccomandazioni della Commissione e del commissario competente per quanto riguarda l'attuazione del patto di stabilità e crescita.
27. Siamo inoltre concordi nel sostenere che un più attento monitoraggio e ulteriori misure di esecuzione siano giustificati nei seguenti termini:
- a. per gli Stati membri della zona euro oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo la Commissione e il Consiglio saranno autorizzati ad esaminare i progetti di bilancio nazionali e ad adottare un parere su tali progetti e misure prima che siano adottati dai parlamenti nazionali interessati. Inoltre, la Commissione monitorerà l'esecuzione del bilancio e, se necessario, proporrà emendamenti nel corso dell'anno;
  - b. in caso di scostamento dagli obiettivi di un programma di aggiustamento si procederà a un più attento monitoraggio e coordinamento dell'attuazione del programma.
28. Attendiamo con interesse la proposta imminente che la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento europeo su un più attento monitoraggio a norma dell'articolo 136 del TFUE. Al riguardo, accogliamo con favore l'intenzione della Commissione di rafforzare, all'interno della Commissione stessa, il ruolo del commissario competente ai fini di un controllo più rigoroso e di ulteriori misure di esecuzione.
29. Rafforzeremo ulteriormente il pilastro economico dell'unione economica e monetaria e coordineremo meglio le politiche macro e micro-economiche. Grazie al Patto euro plus miglioreremo la competitività conseguendo in tal modo una maggiore convergenza delle politiche intese a promuovere la crescita e l'occupazione. Il coordinamento pragmatico delle politiche fiscali all'interno della zona euro è un elemento necessario di un maggiore coordinamento delle politiche economiche a sostegno del risanamento di bilancio e della crescita economica. Sono in corso i lavori legislativi sulle proposte della Commissione relative ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e ad una tassa sulle transazioni finanziarie.

## ***Struttura di governance della zona euro***

30. Per far fronte in modo più efficace alle sfide in atto e assicurare una maggiore integrazione, sarà rafforzata la struttura di governance per la zona euro e, al tempo stesso, sarà salvaguardata l'integrità dell'Unione europea nel suo insieme.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

31. Ci riuniremo quindi periodicamente - almeno due volte l'anno - al nostro livello, in vertici euro, per fornire orientamenti strategici sulle politiche economiche e di bilancio nella zona euro. Ciò consentirà di tenere maggiormente conto della dimensione della zona euro nelle politiche nazionali.
32. L'Eurogruppo, insieme alla Commissione e alla BCE, continuerà a costituire il fulcro della gestione quotidiana della zona euro. Svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione del semestre europeo da parte degli Stati membri della zona euro. Potrà fare affidamento su una struttura preparatoria più forte.
33. Nell'allegato 1 del presente documento sono presentate modalità più particolareggiate.

## *Ulteriore integrazione*

34. L'euro si trova al centro del nostro progetto europeo. Rafforzeremo l'unione economica per renderla adeguata all'unione monetaria.
35. Chiediamo al presidente del Consiglio europeo, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione e con il presidente dell'Eurogruppo, di individuare le possibili misure da adottare per raggiungere tale obiettivo. L'attenzione sarà incentrata sull'ulteriore rafforzamento della convergenza economica all'interno della zona euro, sul miglioramento della disciplina di bilancio e sull'approfondimento dell'unione economica, anche esplorando la possibilità di limitate modifiche del trattato. Nel dicembre 2011 sarà presentata una relazione interinale per concordare i primi orientamenti che conterrà una tabella di marcia su come procedere nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni. Una relazione su come attuare le misure concordate sarà messa a punto per marzo 2012.

---

## **Allegato 1**

### **Dieci misure per migliorare la governance della zona euro**

È necessario rafforzare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche nell'ambito della zona euro per migliorare l'efficacia del processo decisionale e garantire una comunicazione più coerente. Saranno a tal fine adottate le seguenti dieci misure pur rispettando pienamente l'integrità dell'UE nel suo complesso.

1. Si terranno riunioni periodiche del vertice euro cui parteciperanno i capi di Stato o di governo della zona euro e il presidente della Commissione. Tali riunioni si svolgeranno almeno due volte all'anno nei momenti chiave del ciclo annuale della governance economica e, se possibile, avranno luogo dopo le riunioni del Consiglio europeo. Se necessario il presidente del vertice euro può convocare riunioni supplementari. I vertici euro definiranno gli orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche, per il miglioramento della competitività e per una maggiore convergenza nella zona euro. Il presidente del vertice euro assicurerà la preparazione del vertice euro, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione.
2. Il presidente del vertice euro sarà designato dai capi di Stato o di governo della zona euro nella stessa occasione in cui il Consiglio europeo elegge il suo presidente e per la stessa durata. In attesa della prossima elezione, l'attuale presidente del Consiglio europeo presiederà le riunioni del vertice euro.
3. Il presidente del vertice euro terrà costantemente informati gli Stati membri che non fanno parte della zona euro dei preparativi e dei risultati dei vertici. Il presidente informerà dei risultati dei vertici euro anche il Parlamento europeo.
4. Come avviene attualmente, l'Eurogruppo assicurerà il coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche e la promozione della stabilità finanziaria. Pur rispettando in proposito le competenze delle



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

istituzioni dell'UE, promuove la sorveglianza rafforzata delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri per quanto riguarda la zona euro. Preparerà inoltre le riunioni del vertice euro e ne assicurerà il seguito.

5. Il presidente dell'Eurogruppo è eletto conformemente al protocollo n. 14 allegato ai trattati. Alla scadenza del mandato della persona attualmente in carica si deciderà se debba essere eletto tra i membri dell'Eurogruppo ovvero trattarsi di un presidente a tempo pieno con sede a Bruxelles. Il presidente del vertice euro sarà consultato sul programma di lavoro dell'Eurogruppo e può invitare il presidente di quest'ultimo a convocare una riunione dell'Eurogruppo in particolare per preparare i vertici euro o dare seguito ai relativi orientamenti. Verranno stabilite con chiarezza le responsabilità e la comunicazione tra il vertice euro, l'Eurogruppo e gli organi preparatori.
6. Il presidente del vertice euro, il presidente della Commissione e il presidente dell'Eurogruppo si riuniranno periodicamente, almeno una volta al mese. Il presidente della BCE può essere invitato a partecipare. I presidenti delle autorità di vigilanza e il direttore generale del FESF e l'amministratore delegato del MES possono essere invitati in occasioni puntuali.
7. I lavori a livello preparatorio continueranno ad essere effettuati dal gruppo di lavoro "Eurogruppo", sulla base delle conoscenze fornite dalla Commissione. Il gruppo di lavoro "Eurogruppo" prepara anche le riunioni dell'Eurogruppo e dovrebbe avvalersi di un sottogruppo più permanente composto di membri supplenti/funzionari rappresentanti dei ministri delle finanze, che si riuniscano più frequentemente, sotto l'autorità del presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo".
8. Il gruppo di lavoro "Eurogruppo" sarà presieduto da un presidente a tempo pieno con sede a Bruxelles che, in linea di principio, sarà eletto contestualmente al presidente del Comitato economico e finanziario.
9. Le attuali strutture amministrative (cioè il segretariato generale del Consiglio e il segretariato del CEF) saranno rafforzate e collaboreranno in maniera ben coordinata per fornire un adeguato sostegno al presidente del vertice euro e al presidente dell'Eurogruppo, sotto la guida del presidente del CEF/gruppo di lavoro "Eurogruppo". Se del caso, in occasioni puntuali si farà ricorso al parere di esperti esterni.
10. Si fisseranno norme e meccanismi chiari per migliorare la comunicazione e garantire messaggi più coerenti. Il presidente del vertice euro e il presidente dell'Eurogruppo hanno una particolare responsabilità al riguardo. Il primo, insieme al presidente della Commissione, è responsabile per quanto riguarda la comunicazione delle decisioni del vertice euro e il secondo, insieme al commissario competente in materia di finanze, è responsabile per quanto riguarda la comunicazione delle decisioni dell'Eurogruppo.

---

**Allegato 2**

## ***Consenso sul pacchetto per il settore bancario***

1. Occorre elaborare urgentemente misure intese a ristabilire la fiducia nel settore bancario (pacchetto per il settore bancario), necessarie nel contesto del rafforzamento della vigilanza prudenziale del settore bancario dell'UE. Tali misure dovrebbero affrontare:
  - a. la necessità di assicurare il finanziamento a medio termine delle banche per evitare un'erosione del credito e salvaguardare il flusso di credito all'economia reale, nonché di coordinare le misure a tal fine;
  - b. la necessità di potenziare la qualità e la quantità del capitale delle banche per resistere agli shock e di dimostrare tale potenziamento in modo affidabile e armonizzato.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense*  
n. 7/2011



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## *Finanziamento a termine*

2. Sarebbero necessarie garanzie sulle passività bancarie al fine di fornire, ove opportuno, un maggior sostegno diretto alle banche nell'accesso al finanziamento a termine (laddove il finanziamento a breve termine è disponibile presso la BCE e le pertinenti banche centrali nazionali). Ciò costituisce anche una parte essenziale della strategia volta a limitare le azioni di riduzione della leva finanziaria.
3. Una semplice replica dell'esperienza del 2008, caratterizzata dalla piena discrezionalità nazionale nella creazione di regimi di liquidità, potrebbe non fornire una soluzione soddisfacente nelle attuali condizioni di mercato. Pertanto, occorre un approccio realmente coordinato a livello di UE in materia di criteri di ammissibilità, determinazione del prezzo e condizioni. La Commissione dovrebbe esplorare urgentemente, insieme all'ABE, alla BEI e alla BCE, le opzioni per il conseguimento di tale obiettivo e riferire al CEF.

## *Capitalizzazione delle banche*

4. **Obiettivi di capitale:** il consenso è ampio sul requisito di un coefficiente patrimoniale decisamente più elevato pari al 9% di capitale di elevatissima qualità dopo aver considerato la valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano, entrambi dal 30 settembre 2011, al fine di creare una riserva temporanea che è giustificata dall'eccezionalità delle circostanze. Questo obiettivo di capitale in termini quantitativi dovrà essere raggiunto entro il 30 giugno 2012, in base a piani concordati con le autorità di vigilanza nazionali e coordinati dall'ABE. La valutazione prudente non inciderebbe sulle pertinenti norme di rendicontazione finanziaria. Le autorità di vigilanza nazionali, sotto l'egida dell'ABE, devono assicurare che i piani delle banche intesi a rafforzarne il capitale non comportino un'eccessiva riduzione della leva finanziaria, mantenendo tra l'altro il flusso di credito per l'economia reale e tenendo conto degli attuali livelli di esposizione del gruppo - filiali comprese in tutti gli Stati membri- nella consapevolezza che occorre evitare un'indebita pressione sull'estensione del credito nei paesi ospitanti o sui mercati del debito sovrano.
5. **Finanziare l'aumento di capitale:** le banche dovrebbero in prima istanza usare fonti di capitale privato, anche ricorrendo alla ristrutturazione e alla conversione del debito in strumenti di capitale. Dovrebbero essere soggette a vincoli riguardo alla distribuzione dei dividendi e dei bonus fino al raggiungimento dell'obiettivo. Se necessario i governi nazionali dovrebbero fornire sostegno e, qualora questo non fosse disponibile, la ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite prestito del FESF per i paesi della zona euro.

## *Aiuti di Stato*

6. Qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di UE, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi, che la Commissione ha dichiarato sarà applicato con la proporzionalità necessaria tenuto conto del carattere sistemico della crisi.

Brussels, 4 November 2011  
*Ares 1177185*

Dear Minister Tremonti, *Dear Giulio,*

The letter of commitments of 26 October 2011, from Prime Minister Berlusconi to the Presidents of the European Council and the European Commission, lays out a set of reforms that the government is prepared to undertake. The summit statement invited "the Commission to provide a detailed assessment of the measures and to monitor their implementation, and the Italian authorities to provide in a timely way all the information necessary for such an assessment".

To carry out such assessment, we need further details of the planned measures, including the specification of a concrete action plan for their design, adoption and implementation. We would be grateful if you could provide us with the clarifications and information requested in the attached questionnaire in English by 11 November 2011.

We would also be grateful if you could provide us with all the details regarding the new measures that were adopted by the government on 2 November 2011 in the form of an amendment to the draft Stability Law (i.e. the multi-annual budget), currently under discussion by Parliament.

Thank you very much for your kind cooperation in this matter.

*Yours,*  
*Olly*

Mr Giulio TREMONTI  
Minister of Economy and Finance  
Via XX Settembre 97  
IT-00187 Roma



**REQUEST FOR CLARIFICATIONS ON THE LETTER FROM PM SILVIO BERLUSCONI TO THE  
PRESIDENT OF THE EUROPEAN COUNCIL AND THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN  
COMMISSION**

**General question**

- 1) Please provide an annotated version of the letter that indicates, for each measure/commitment, whether:
  - i) it is already being enacted - if so, indicate progress with its implementation,
  - ii) it is already adopted by the government but not yet approved by Parliament - if so, clarify the timing of parliamentary approval and of its implementation, or
  - iii) it is a new commitment - if so, provide a concrete action plan for adoption and implementation, including timelines and the type of legal instruments the government intends to use.

Please also indicate, where appropriate, the estimated budgetary impact of each measure/commitment and the means for its financing.

**Sustainable public finances**

- 2) The letter confirms the government's commitment to the planned fiscal consolidation and recognizes the need for prompt corrective action "if a deterioration of the economic cycle leads to a worsening of the deficit". We understand this as saying that further consolidation measures will be adopted as soon as a deviation from the targeted fiscal path becomes apparent. As we estimate that in the current economic context the planned fiscal strategy does not ensure the achievement of a balanced budget in 2013, additional measures will be needed to achieve the targets for 2012 and 2013. Are contingency measures being prepared already now, and, if so, what kind of measures are they? Would they take the form of further expenditure restraint, based on the results of a thorough spending review?
- 3) Could the government spell out in detail its plans on the sale of state-owned assets? Is the government considering the sale of stakes in large state-owned companies? Does the estimated EUR 5 bn revenue per year over the next three years make allowance for the lower dividends and higher expenditure on rents that can be expected as a result of these transactions?
- 4) Can the government outline the gross debt reduction plan that the authorities intend to launch as from 31 December 2011, with the assistance of the ad-hoc high level committee mentioned in the letter? Which measures are being contemplated, over and above the EUR 5 bn per year revenue of asset sales referred to above?
- 5) In the letter, the government describes the impact of the current pension legislation, including the recently decided anticipated application of the automatic link to life expectancy and of the gradual age equalisation for women in the private sector, which, under the available projections for life expectancy, would bring the statutory age for old age pensions to close to 67 by 2026. However, the retirement age of women in the private sector will remain below that of men for many years to come (contrary to what will happen in the public sector). Furthermore, the rules governing seniority pensions will still allow people to

retire at a relatively young age over the coming years. To address these shortcomings of the recent reform, is the government envisaging measures such as a further tightening of the eligibility criteria for seniority pensions, if not a complete abolition thereof, and a faster transition to gender equalisation of standard retirement age ?

- 6) The letter reiterates the ambition to introduce the balanced budget rule in the Constitution, but there is no reference to the secondary legislation that is required to make this rule operational and consistent with the EU budgetary framework. What is the planned timeline for this secondary legislation and how will it ensure consistency with the new EU budgetary framework? In particular: does the government consider the 'asymmetric approach' in dealing with cycles (deviation from budget balance objective only allowed on the downside) currently proposed in the Constitutional amending bill for Article 81 on the State budget to be always consistent with the satisfaction of the EU debt criterion and the achievement of the MTO? Will there be in this connection an adjustment fund ('control account') to account for ex-post slippages with a clear provision to offset such accumulated slippages within a specified time frame? Is an expenditure rule envisaged to supplement at operational level the balanced budget requirement? How is the budget balance requirement to be implemented at the level of subnational governments? Which monitoring mechanisms/institutions are foreseen? On all these issues, please note that the Commission services are available to provide technical assistance.
- 7) With the tax and social assistance reform, how does the government intend to shift the tax burden from labour to consumption and immovable property? Is the government considering re-introducing the property tax on owner occupied dwellings (ICI)?

### **Creating structural conditions favourable to growth**

#### ***Structural funds***

- 8) How does Italy intend to speed up absorption of EU funds? In particular, what measures are envisaged to improve administrative capacity in the Convergence regions?
- 9) How is the government planning to help the regions which have recently seen a suspension of EU funding due to poor implementation?
- 10) The government is planning to concentrate spending of EU funds on education, broadband, railways. In which areas does the government plan to reduce funding to compensate for this?
- 11) What will be the budgetary implications of the planned strategic review of the programmes co-financed by the EU structural funds for 2007-2013? What is the reduced rate of national co-financing envisaged by the government?
- 12) Could the government provide us with more details on the Eurosud programme for the development of the Mezzogiorno? What are the safeguards being put in place to ensure that the funds are used appropriately and in accordance with the policy intention?

### ***Human capital***

- 13) What will be the features of the restructuring programme for individual schools with unsatisfactory results at the INVALSI tests?
- 14) How does the government intend to valorise the role of teachers in individual schools? What type of incentives does the government intend to put in place?
- 15) Could the government provide us with more details on how the government plans to increase autonomy and competition among universities? What does the "greater room for manoeuvre in setting enrolment fees" imply in practice?
- 16) As regards the university reform, what implementing measures still need to be adopted?

### ***Labour market***

- 17) Which concrete measures is the government considering to promote youth and female employment? Is the government considering taking action within the framework of the existing arrangements and contracts, or is it planning to introduce new ones? If so, what type of new arrangements and contracts are envisaged?
- 18) How would the "tax credit for businesses offering work in the most disadvantaged areas" work? Which firms would be entitled? Would it be a temporary or permanent measure?
- 19) As regards the envisaged "new rules on dismissals for economic reasons in permanent employment contracts", would they concern the legislation governing individual or collective dismissals? Which parts of the legislation is the government considering to revise and in which way? In which concrete ways will the new legislation contribute to tackle labour market segmentation between highly protected permanent workers and precarious workers? With this view, are there plans to reduce the high (46) number of labour contract typologies currently in existence?
- 20) Would the envisaged application of stricter conditions in the use of pseudo-subcontracting (contratti para-subordinati) imply changes in social security contribution rates or also in labour regulations? If also changes in labour regulations are envisaged, more details on the specific revisions that the government intends to introduce would be appreciated.
- 21) The euro summit statement (26 October 2011) mentions the "commitment [...] to review the currently fragmented unemployment benefit system by the end of 2011, taking into account the budgetary constraints" but this is not included in the letter. What are the intentions of the Italian government in this area?

## ***Competition***

- 22) How does the government intend to strengthen the Competition Authority's "tools of intervention with a view to preventing inconsistency between the promotion of a level-playing field and regulations at the regional and local level"?
- 23) As regards the annual law on competition, the letter underlines that measures on the fuel distribution sector and the compulsory vehicle insurance sector have been/are currently being taken through other legislative means than the adoption of this annual law. Does this mean that the annual law on competition itself, which also covers postal and transport services (i.e. passenger railways, motorways and airports) and energy distribution, will not be adopted?
- 24) The letter refers to "measures to strengthen the opening of professions and local public services". Could the government provide more details about the contents of these measures and the concerned sectors? Do we understand correctly that there is the intention to remove entry barriers to professions? In addition, the euro summit statement (26 October 2011) mentions that Italy is committed to "abolishing minimum tariffs in professional services" but this is not included in the letter. What are the intentions of the Italian government on this subject?
- 25) Could further information be provided to explain which reform measures are envisaged in the water sector, despite the outcomes of the recent referendum?

## ***Entrepreneurship and innovation***

- 26) What measures is the government envisaging to promote the capitalisation of firms? Do we understand correctly that the government is considering introducing an Allowance for Corporate Equity? If so, would this be restricted to new investment?
- 27) How will the government's ambition to "turn crisis areas into development areas" be translated into concrete measures?
- 28) Could further information be provided on concrete measures aimed at stimulating SMEs' R&D activity, including their estimated budgetary impact?

## ***Regulatory and administrative simplification***

- 29) Could further information be provided on the concrete regulatory simplification measures (particularly targeted at SMEs) that have been envisaged to identify and remove redundant legislation and administrative regulations, and on concrete ways to improve the quality of existing legislation and regulation?
- 30) What exactly will the role of the "Local Office of Government" be?

### ***Modernisation of public administration***

- 31) When will the Commission for the Evaluation, Transparency and Integrity of public administrations be fully operational? What will this Commission be in charge of?
- 32) When will the measures concerning staff (compulsory staff mobility; short-time working; overhauling of staff numbers) be fully operational? Could the government provide more details on how these measures will be implemented? In particular, could the government describe the transitory arrangements referred to in the letter for the transfer of the Provinces' personnel to regions and municipalities?
- 33) Could further information be provided on the progress made in the implementation of the "Brunetta" reform in terms of i) the introduction of performance-related pay and career advancement and accountability of administrators for results; and ii) the possibility to file class action lawsuits against public sector inefficiencies?

### ***Justice***

- 34) Could further information be provided on the specific measures that have been envisaged to improve the efficiency in the administration of civil justice?
- 35) Could further information be provided on the mandate of the technical group at the Ministry of Justice?

### ***Infrastructure and construction***

- 36) Could the policy of the government in relation to airports, port facilities and exceptional road transport be better laid out?

### ***Constitutional reforms***

- 37) Could the government provide more details on the features of the envisaged reforms (other than on the introduction of a Constitutional balanced budget rule, which is covered by question 6 above)?
- 38) To what extent do the reforms of the political institutions entail expenditure savings?
- 39) Could the government provide more details on the measures aimed at improving the governance of the country through the reduction in the number of Members of Parliament and the enhancement of decision making arrangements, as well as of the role of the government and the majority?



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal d.l. 98/2011, conv. con modifiche dalla l. 111/2011, dal d.l. 138/2011, conv. con modifiche dalla l. 148/2011 nonché dalla legge 12 novembre 2011, n. 183)

**Art. 13, co. 1-bis** – Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di appello ed è raddoppiato dinanzi alla Corte di cassazione.

**Art. 13, co. 3-bis e co. 6-bis.1** – Il contributo unificato dovuto è sempre aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax (ai sensi degli artt. 126, co. 1 c.p.c., 16, co. 1-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero qualora la parte ometta di indicare nell'atto introduttivo del giudizio (o nel ricorso) il codice fiscale.

**Art. 14, co. 3** – La parte che per prima si costituisce in giudizio, deposita il ricorso introduttivo ovvero fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nei processi esecutivi di espropriazione forzata, è tenuta al pagamento del contributo integrativo qualora modifichi la domanda, proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa da cui consegua l'aumento del valore della causa. Le altre parti (che si costituiscono successivamente alla prima), nella medesima ipotesi, sono tenute a procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

### PROCESSO CIVILE

**Imposta di bollo** a titolo di anticipazioni forfetarie pari ad € 8,00 per le controversie di valore superiore ad € 1.100,00.

PRIMO GRADO			
Rif. Normativi D.P.R. 115/2002	Valore della lite / Materia	C.U.	C.U. precedente
Art. 13, co. 1 lett. a) Art. 9, co. 1-bis  Art. 13, co. 2	<b>Procedimenti con valore fino a €1.100,00</b> nonché: - Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF superiore ad €31.884,48 - Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. (separazioni consensuali) e di cui all'art. 4, co. 16 l. 898/1970 (divorzi congiunti) - Esecuzioni mobiliari di valore inferiore ad €2.500,00	€ 37,00	€ 33,00
Art. 13, co. 1, lett. b)	<b>Procedimenti con valore da €1.101,00 a €5.200,00</b> nonché: - Volontaria giurisdizione - Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II, Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali)	€ 85,00	€ 77,00



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio studi

	e modifiche) e processi contenziosi di cui all'art. 4 l. 898/1970 (divorzi contenziosi)		
<b>Art. 13, co. 1, lett. c)</b>	<b>Procedimenti con valore da €5.201,00 a €26.000,00</b> nonché: - Processi di competenza del giudice di pace di valore indeterminabile	<b>€ 206,00</b>	€ 187,00
<b>Art. 13, co. 1, lett. d)</b>	<b>Procedimenti con valore da €26.001,00 a €52.000,00</b> nonché: - Processi civili di valore indeterminabile	<b>€ 450,00</b>	€ 374,00
<b>Art. 13, co. 1, lett. e)</b>	<b>Procedimenti con valore da €52.001,00 a €260.000,00</b>	<b>€ 660,00</b>	€ 550,00
<b>Art. 13, co. 1, lett. f)</b>	<b>Procedimenti con valore da €260.001,00 a €520.000,00</b>	<b>€ 1.056,00</b>	€ 880,00
<b>Art. 13, co. 1, lett. g)</b> Art. 13, co. 6	<b>Procedimenti con valore oltre €520.000,00</b> nonché - Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 2 (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	<b>€ 1.466,00</b>	€ 1.221,00
Art. 13, co. 2	Esecuzioni immobiliari	<b>€ 242,00</b>	€ 220,00
Art. 13, co. 2	Altri processi esecutivi	<b>€ 121,00</b>	€ 110,00
Art. 13, co. 2	Opposizione agli atti esecutivi	<b>€ 146,00</b>	€ 132,00
Art. 9, co. 1-bis	Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF inferiore ad €31.884,48	<b>Esenti</b>	Esenti
Art. 9, co. 1-bis e art.13, co. 3	Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF superiore ad €31.884,48	<b>C.U. ridotto del 50%</b>	Esenti
Art. 13, co. 5	Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento)	<b>€ 740,00</b>	€ 672,00
<b>APPELLO</b>			
<b>Art. 13, co. 1-bis</b>	<b>Procedimenti ordinari</b>	Dal <b>01.01.2012</b> C.U. dovuto per il <b>primo grado, aumentato della metà</b>	Contributo dovuto per il giudizio di primo grado
<b>Art. 9, co. 1-bis</b>	<b>Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie</b> (soggetti titolari di reddito IRPEF superiore ad €31.884,48)	<b>C.U.</b> dovuto per il giudizio di <b>primo grado</b>	Dal 6.07.2011 C.U. dovuto per il giudizio di primo grado
<b>CASSAZIONE</b>			
<b>Art. 13, co. 2-bis</b>	<b>Contributo fisso (tranne per le controversie relative ad</b>	<b>€168,00</b>	€168,00



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

<b>Art. 10, co. 6-bis</b>	<b>opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689<sup>13</sup> nonché controversie in materia di lavoro, ex art. unico legge 2 aprile 1958, n. 519)</b>		
<b>Art. 13, co. 1-bis</b>	<b>Procedimenti ordinari</b>	Dal <b>01.01.2012</b> <b>doppio</b> del <b>C.U.</b> dovuto per il giudizio di primo grado	Contributo dovuto per il giudizio di primo grado
<b>Art. 9, co. 1-bis</b>	<b>Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (soggetti titolari di reddito IRPEF superiore ad €31.884,48)<sup>14</sup></b>	<b>C.U.</b> in base all'art. 13, co. 1 ( <b>scaglioni di valore</b> )	Dal 6.07.2011 contributo dovuto per il giudizio di primo grado <sup>15</sup>

## **PROCESSO AMMINISTRATIVO**

Per **ricorsi** si intendono sia quello principale che quello incidentale, nonché tutti i motivi aggiunti che introducono domande nuove (art. 13, co. 6-bis.1, ultimo periodo T.U. 115/2002).

<sup>13</sup> L'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è stato abrogato dall'art. 34, co. 1, lett. c) del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che ha provveduto a regolare il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento all'art. 6 (assoggettandolo al rito del lavoro). Ai sensi del comma 13 di quest'ultima disposizione, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove si prevede il pagamento del contributo unificato nonché delle spese forfettizzate (pari ad euro 8,00), in forza dell'art. 30 dello stesso testo unico.

<sup>14</sup> Si segnala che inizialmente il legislatore, con l'introduzione del comma 6-bis all'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aveva eliminato l'esenzione da ogni tassa e contributo in relazione alle controversie di lavoro unicamente per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. L'art. 37, co. 6 lett. e) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 115, ha espunto il riferimento ai soli giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, generalizzando l'applicabilità del contributo a tali controversie, fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell'art. 9 del testo unico.

<sup>15</sup> Si segnala che l'applicazione della disciplina di cui al comma 6-bis all'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, co. 212 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – che prevede il pagamento del contributo unificato per i processi di lavoro per il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione – era stata differita in un primo momento al 1 gennaio 2011 (ad opera dell'art. 1, co. 23 *quinqüesdecies*, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25) ed in un secondo momento al 1 gennaio 2012 (ad opera dell'art. 2, co. 4 *quindquiesdecies* del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in l. 26 febbraio 2011, n. 10). L'art. 37, co. 9 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 115 (la c.d. manovra di luglio) ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, co. 4 *quinqüesdecies* del d.l. 225/2010, ripristinando pertanto la disciplina di cui all'art. 1, co. 23 *quinqüesdecies* del d.l. 194/2009, come convertito dalla l. 25/2010, ripristinando pertanto, a far data dal 1 gennaio 2011, la necessità di versare il contributo unificato per i giudizi in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Rif. Normativi D.P.R. 115/2002	Materia del ricorso	C.U.	C.U. precedente
Art. 13, co. 6-bis, lett. e)	Processi amministrativi ordinari	€ 600,00	€ 500,00
Art. 13, co. 6-bis, lett. a)	Ricorsi in materia di accesso agli atti (art. 116 d.lgs. 104/2010), ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005 Ricorsi avverso il silenzio (art. 117 d.lgs. 104/2010) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato	€ 300,00	€ 250,00
Art. 13, co.3, 6-bis, lett. c)	Ricorsi in materia di pubblico impiego	C.U. civile ridotto del 50%	Esente
Art. 13, co. 6-bis, lett. c)	Riti abbreviati relativi a speciali controversie di cui al Libro IV, Titolo V del codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010): provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri, scioglimento di enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate ad opere pubbliche, provvedimenti del Comitato olimpico o delle federazioni sportive.	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Art. 13, co. 6-bis, lett. d)	Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 119 co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 104/2010), nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Art. 13, co. 6-bis, lett. d)	Ricorso straordinario al Capo dello Stato e altri casi non previsti (quali controversie di valore indeterminabile)	€ 600,00	Esente

## PROCESSO TRIBUTARIO

Rif. Normativi D.P.R. 115/2002: Art. 13, co. 6-quater	Valore della lite	C.U.	C.U. precedente
lett. a)	Fino a € 2.582,28	€ 30,00	Esente
lett. b)	Da € 2.582,29 a € 5.000	€ 60,00	Esente
lett. c)	Da € 5.001 a € 25.000 nonché Controversie tributarie di valore indeterminabile	€ 120,00	Esente
lett. d)	Da € 25.001 a € 75.000	€ 250,00	Esente
lett. e)	Da € 75.001 a € 200.000	€ 500,00	Esente
lett. f)	Oltre € 200.000 nonché: Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 3-bis (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	€ 1.500,00	Esente

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense*  
n. 7/2011



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATE<sup>16</sup>:

### Codice Civile

**Art. 2397.** – (Composizione del collegio).

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

**Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro**

**Art. 2477.** – (~~Collegio sindacale e revisione legale dei conti~~).

~~L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.~~

~~La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.~~

~~La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:~~

~~a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;~~

~~b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;~~

~~c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.~~

~~L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.~~

~~Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.~~

~~L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.~~

**Art. 2477.** - (Sindaco e revisione legale dei conti).

**L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.**

**La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.**

**La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:**

**a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**

**b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**

**c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.**

**L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.**

**Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.**

**L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.**

---

<sup>16</sup> Legenda: ~~barrato~~: disposizioni abrogate; **grassetto**: disposizioni introdotte.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## Codice di Procedura Civile

**Art. 125, co. 1 c.p.c.** – (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare ~~il proprio indirizzo di posta elettronica certificata~~ **l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine** e il proprio numero di fax.

**Art. 133 c.p.c.** – (Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

~~L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.~~

**Art. 134 c.p.c.** – (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale ; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.

~~L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.~~

**Art. 136 c.p.c.** – (Comunicazioni).

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

~~Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.~~ **Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.**

~~Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.~~ **Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.**

~~Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.~~

**Art. 170 c.p.c.** – (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ~~Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.~~

**Art. 176 c.p.c.** – (Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ~~anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione.~~

**Art. 183 c.p.c.** – (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

~~L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.~~

**Art. 250 c.p.c.** – (Intimazione ai testimoni).

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

~~L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.~~ **L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.**

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

**Art. 283 c.p.c.** – (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

**Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.**

**Art. 350 c.p.c.** – (Trattazione).

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale **ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti**; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

**Art. 351 c.p.c.** – (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza **non impugnabile** nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.**

**Art. 352 c.p.c. – (Decisione).**

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

**Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies .**

**Art. 366 c.p.c. – (Contenuto del ricorso).**

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma **ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine**, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

~~Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.~~

**Art. 431 c.p.c. – (Esecutorietà della sentenza).**

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno .

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

**Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio**

**Art. 445-bis c.p.c.** – (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

**La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.**

**Art. 518 c.p.c.** – (Forma del pignoramento).

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto . Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. ~~L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.~~ **L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.**

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

## Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

**Art. 152-bis att. c.p.c. – (Liquidazione di spese processuali).**

Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**Art. 173-bis att. c.p.c. – (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto).**

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
- 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, ~~a mezzo di~~





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

~~posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.~~

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

**Art. 173-quinquies att. c.p.c.** – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo).

Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, ~~a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici telettrasmessi a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.~~

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

## **Legge 21 gennaio 1994, n. 53 – Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali**

**Art. 1.** L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, **ovvero a mezzo della posta elettronica certificata** salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

**Art. 3.** 1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

~~3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1° che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:~~



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

a) ~~il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;~~

b) ~~l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;~~

e) ~~su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da confermare in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto~~ **La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.**

**Art. 4.** 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, **a mezzo posta elettronica certificata, ovvero** mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte ~~e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.~~

2. ~~Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti~~ **La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.**

**Art. 5.** 1. ~~Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici~~

2. **Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.** Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. ~~In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2~~ **Nei casi previsti dal comma 2** l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

## **D.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.**

**Art. 16.** *Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*

...

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

**7-bis.** L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

...

## **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia**

### **Art. 13. (L) Importi.**

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

**1-bis.** Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di appello ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

**2-bis.** Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

**3-bis.** Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4. [Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30].

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

## **Art. 14. (L) Obbligo di pagamento.**

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. ~~La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.~~ **La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

**intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.**

*3-bis.* Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

## **D.lgs. 08 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.**

**Art. 6.** Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), l'ente non risponde se prova che:

- a*) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b*) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c*) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d*) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera *b*).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera *a*), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a*) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b*) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c*) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d*) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e*) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera *b*), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

**4-bis.** Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera *b*)

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

## **D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente modificato con L. 12 novembre 2011, n. 183**

**Art. 3** (*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*)  
[...]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. ~~Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:~~ Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; (27)
- b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
- d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ~~prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.~~ Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
- e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
- f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
- g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

**5-bis.** Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.

[...]